

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
CATTEDRA DI STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO



CODICE FELICIANO

del 16 gennaio 1827

LEGGI CIVILI

DEL

REGNO DI SARDEGNA.

CARLO FELICE

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME;

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, DI MONFERRATO, D'AOSTA, DEL CHIABLESE, DEL GENEVESE E DI PIACENZA; PRINCIPE DI PIEMONTE E DI ONEGLIA; MARCHESE D'ITALIA, DI SALUZZO, D'IVREA, DI SUSÀ, DI CEVA, DEL MARO, DI ORISTANO E DI SEZANA; CONTE DI MORIANA, DI GINEVRA, DI NIZZA, DI TENDA, DI ROMONTE, DI ASTI, DI ALESSANDRIA, DI GOCEANO, DI NOVARA, DI TORTONA, DI VIGEVANO E DI BOBBIO; BARONE DI VAUD E DEL FOSSIGNI; SIGNORE DI VERCELLI, DI PINEROLO, DI TARANTASIA, DELLA LOMELLINA E DELLA VALLE DI SESIA; PRINCIPE E VICARIO PERPETUO DEL SACRO ROMANO IMPERIO IN ITALIA, ECC. ECC. ECC.

Fu già riconosciuto dai Re Nostri Predecessori il bisogno di ragunare in un solo corpo le varie Leggi civili e criminali del Regno Nostro di Sardegna, sparse finora in più volumi, scritte in lingue diverse e moltiplicate oltre misura, come col volger dei tempi, e col cambiar dei Governi, palesavasi la necessità, o l'occasione di ampliare o d'amendare l'antica legislazione. Il Re Vittorio Amedeo mio Signore e Padre, ed il Re Vittorio Emanuele fratello mio amatissimo di gloriosa memoria, furono entrambi solleciti di por mano a questo provvedimento, e commisero ad alcuni dei più chiari giurisperiti del Regno l'apparecchiare le materie appartenenti a quell'opera, e 'l proporre quelle aggiunte, dichiarazioni, o mutazioni, delle quali venisse loro indicata l'utilità, o per l'esperienza attinta nei negozj del foro, o per la disamina più accurata del gius patrio. Se non che l'infelicità de' tempi, e le altre gravi cure del Regno frastornarono il saggio divisamento: onde restò solamente a Noi col loro esempio, maggiore impulso a procurare a quei Nostri amati popoli un beneficio sì lunga pezza desiderato. Rivolgemmo pertanto infino dal principio del Nostro Regno la mira a recare ad effetto un pensiero tanto salutare, e fatti in primo luogo invitare i Magistrati della Sardegna a rassegnarci la notizia degli abusi introdottisi nell'amministrazione della giustizia, e la proposizione dei rimedj li più accomodati, richiedemmo l'opinione loro sovra quelle parti della legislazione, nelle quali, o l'ambiguità delle dottrine dipendenti dall'interpretazione della ragion comune, lasciava aperto un novello campo ai litigi, o la lunga inosservanza del

diritto patrio dinotava la convenienza di richiamarne a discussione i principii; o le mutate vicende del tempo ricercavano, che si estendesse, o menomasse l'applicazione dell'antica giurisprudenza. Disponevasi frattanto con la maggior diligenza, per speciale incarico da Noi dato, l'ordinamento di quelle stesse Leggi, alle quali nel compiersi dei lavori commessi ai Magistrati del Regno, riunivansi quelle altre disposizioni, che rispondeano meglio al Nostro disegno. E ridotta in tal maniera ad unità, e partita con acconcio metodo la materia, trasmettevasi quella prima compilazione al Nostro Vicerè, acciò fosse da lui sottoposta alla considerazione di alcuni Giudici della Nostra Reale Udienza; ai quali fu comandato di preparare con una preliminare consulta quella disamina, che fu poscia fatta dall'intero Magistrato. Conseguito con ciò da Noi l'intento di spargere sovra quelle gravi materie la maggior copia di luce e di raccogliere le opinioni dei personaggi più accreditati del Regno per dottrina, e per consiglio, avvisammo essere oramai opportuno di maturare le Nostre deliberazioni, assoggettando ogni cosa al giudizio del Supremo R.^o Consiglio di Sardegna presso a Noi residente; dal quale, dopochè furono lungamente ventilati gli articoli tutti di legge, che doveano essere a Noi presentati, vennero anche collocate nuovamente le materie in quell'ordine, che si stimò il più adattato. Abbiamo allora conosciuto per la particolarizzata relazione fattaci del novello lavoro, come nel riordinare le Leggi esistenti, non erasi trasandata veruna di quelle disposizioni delle quali dee calere a Noi la continuata osservanza, ed ai sudditi Nostri la facile cognizione; e come nella scelta dei fonti, dai quali si fecero derivare le novelle ordinazioni era stata sempre posta mente ai migliori; trovandosi in queste seguite quasi sempre le massime del diritto Romano, ed in parecchie d'esse le norme delle Leggi già promulgate dagli Avi Nostri per gli stati di quà dal mare. Tenendoci adunque Noi paghi di potere anche con tal mezzo certificare i Nostri fedeli ed amati sudditi della Sardegna del costante Nostro desiderio del loro bene, e confortati dalla fiducia che sia per tornare utilissima agl'interessi dello Stato, ed alla guarentigia delle private ragioni l'approvazione, e promulgazione di tale opera, non abbiamo punto esitato nel darle tosto il dovuto valore colla Sovrana Nostra autorità: la quale non mai così volenterosi interponiamo, come allorchando il frutto dei nostri paterni provvedimenti a pro dei popoli, che la Divina Provvidenza ha commesso alle Nostre cure, si mostra non solo quale Noi sempre ci proponiamo, certo e sicuro, ma quale possiamo ora sperare, durevole, e forse perenne. Quindi è che di Nostra certa scienza ed autorità Sovrana, avuto il parere del predetto Nostro Supr.^o Consiglio, abbiamo ordinato, stabilito, e comandato, come ordiniamo, stabiliamo, e comandiamo quanto infra segue:

I.

Le presenti Leggi dovranno generalmente osservarsi nel Nostro Regno

di Sardegna, in tutti i Magistrati e Tribunali tanto superiori, che inferiori, sì mediati, che immediati, da tutti i Ministri Ufficiali di giustizia, e da qualunque altro di qualsivoglia stato, grado e condizione, niuno eccettuato; senza che possa da alcuno in qualsivoglia forma allegarsi in contrario, uso, stile, consuetudine, o regolamento veruno; ai quali tutti per quella parte, che alle medesime Leggi si opponessero, s'intenderà espressamente derogato.

II.

La citazione delle antiche Leggi del Regno, che si fa al margine di una gran parte degli articoli compresi nella presente compilazione, al solo fine di conservare la memoria di quelle stesse Leggi, che vi furono in tutto od in parte riportate, non darà luogo a veruno di poter allegare alcuna diversità o cambiamento di giurisprudenza fra le une e le altre disposizioni; dichiarando Noi che non possono esse in altro modo intendersi, se non nella forma e nel tenore in cui trovansi spiegate nelle presenti Leggi; senza che vi si possa contravvenire sotto qualunque pretesto di osservare le altre disposizioni sì Nostre, che de' Reali Predecessori, non comprese in questa compilazione; alle quali in questa parte, e per tal effetto specialmente, deroghiamo colla Nostra Sovrana autorità.

III.

S'osservaranno bensì, come per lo addietro quelle fra le antiche Leggi, che, quantunque per ragione della materia non siano state comprese nella presente compilazione, trovansi espressamente indicate in alcuni articoli della medesima, colla dichiarazione di una continuata osservanza.

IV.

I Magistrati, e Giudici nel compilare i processi, e nel decidere le cause, dovranno inviolabilmente seguire, ed osservare il disposto dalle presenti Leggi; ne' casi soltanto da esse non previsti continuerà ad osservarsi la Romana giurisprudenza, che è stata sempre in vigore in mancanza delle Leggi del Regno.

V.

Le nuove disposizioni, contenute nelle presenti Leggi, dovranno dai Magistrati, Giudici, e da qualunque altra persona, essere osservate, e farsi osservare tre mesi dopo la promulgazione delle medesime.

VI.

Non s'intenderà derogato alla validità degli atti, che si troveranno pendenti nel tempo, che le nuove disposizioni incominceranno ad essere in osservanza; ma si continueranno, e si spediranno i medesimi nel modo, e nella forma da Noi qui prescritta.

VII.

Non potranno i Magistrati o Giudici, estendere, o restringere l'applicazione, ed effetto delle presenti Leggi per via d'interpretazione; volendo Noi, che si osservi esattamente tutto quello che letteralmente

contengono, e che dipenda unicamente da Noi, e dai Nostri Successori, di dichiarare e sciogliere quelle dubbiezze, che talvolta possano insorgere nell'intelligenza delle medesime; a qual uopo dovranno i Magistrati all'evenienza del caso, rassegnarci le loro rappresentanze per ottenere le Nostre determinazioni.

Mandiamo pubblicarsi le presenti Leggi nel modo da Noi prescritto al Nostro Vicerè, ed alle copie impresse nella Stamperia Alliana prestarsi la stessa fede che all'originale. Dat. in Torino il giorno sedici del mese di gennaio l'anno del Signore mille ottocento ventisette, e del Regno Nostro il settimo.

CARLO FELICE

ROGET DI CHOLEX.

V. LOMELLINI Presid.	V. MUSIO Regg.
V. TESAURO Consigli.	V. DETATI Consigli.
V. PIACENZA Consigli.	V. MANNO Consigli.
V. FONTANA Consigli.	V. COLLER AVV. Fisc. Generale.

RAZAN Segr.

LEGGI CIVILI
DEL
REGNO DI SARDEGNA.

PARTE PRIMA.

LIBRO PRIMO.

TITOLO I.

Della Patria Podestà, e dell' emancipazione.

ARTICOLO PRIMO.

I figli sono soggetti all'autorità del padre sino alla loro emancipazione, e devono in ogni tempo, e qualunque età essi abbiano, onorare e rispettare i loro genitori.

2. I genitori sono generalmente obbligati ad educare i loro figliuoli; a somministrar loro perciò un conveniente mantenimento, a coltivare le facoltà del loro animo, e del loro corpo, e ad istruirli nella religione, e nelle utili cognizioni.

3. Il padre è principalmente obbligato a mantenere i figli, se il padre è indigente, un tal obbligo passa nella madre, cui spetta pure la cura dell'educazione, quando il padre sia morto; ed ove anche la madre non abbia i necessari mezzi, od abbia cessato di esistere, passa negli ascendenti paterni e materni.

4. Nel caso di separazione dei coniugi, ove essi non convengano quale di loro debba aver la cura dell'educazione dei figli, il Tribunale, senza far luogo a lite provvederà, siano dati in cura alla madre, e da essa educati i figli maschi sino all'età di quattro anni compiuti, le femmine sino a quella di sette egualmente compiuti; eccetto che gravi motivi, desunti principalmente dalla causa, che diede luogo alla separazione, esigano una diversa provvidenza.

5. Quanto al consenso dei genitori pei matrimoni de' loro figli e figlie, s'osservano le disposizioni date negli articoli 114, 115, 116, 117, 118, 119, e 120 al titolo *Della Legittima*.

6. Il padre volendo emancipare il figlio, ne farà la dichiarazione al Giudice del domicilio, il quale, assistito dal Segretario o Scrivano, ne leverà l'atto pubblico da insinuarsi come all'art. 421.

7. I figli o figlie, che con volontà e consenso del padre avranno contratto matrimonio, s'intenderanno, e si avranno per pienamente emancipati; dovranno conseguentemente dal giorno d'esso matrimonio goder l'usufrutto di tutti i beni loro spettanti, che prima competea in conformità del disposto dalla ragione comune al padre; il quale dovrà perciò rilasciare al figlio od alla figlia li beni predetti senza ritenzione d'alcuna parte, od usufrutto.

8. I beni, che i figli di famiglia acquistano con un lavoro, ed un'industria separata, purchè la separazione del figlio dalla casa paterna segua di consenso del padre, saranno di loro precipua spettanza, nè s'estenderà ai medesimi l'usufrutto dovuto ai padri a termini della ragion comune; come non s'estenderà neppure esso usufrutto a quei beni, che saranno stati ai figli lasciati per donazione, o per legato con l'espressa condizione, che il padre non ne abbia a godere.

9. I figli separati, come nell'art. precedente, potranno eziandio liberamente disporre degli acquisti, di cui nel medesimo, ma solo per atto tra vivi.

E nel caso, che debbano conferire l'assegnamento loro fatto dai genitori, non vi saranno tenuti, se non per la concorrente del suo valore.

10. Il consenso del padre per la separazione surriferita s'intenderà prestato, tutta volta, ch'egli non siasene richiamato, nè siasi opposto alla separazione del figlio entro un anno dal giorno della separazione dalla casa paterna.

TITOLO II.

De' Pupilli e Minori, loro Tutori e Curatori, e delle Femmine.

11. I tutori e curatori nominati per testamento, o dal Giudice, non potranno costringersi ad assumere la tutela o cura, ove abbiano giuste cause per esserne dispensati, da proporsi e riconoscersi nel Tribunale competente, ed in coerenza del disposto dalla ragion comune.

12. Saranno da ogni carico di tutela o cura immuni gli agricoltori, salvo che si tratti d'eredità d'altri agricoltori, o di pupilli, o minori da questi lasciati, e non vi siano nella popolazione altri soggetti idonei ad assumere la detta cura o tutela.

13. Non potranno gli ufficiali, nè gli altri ministri di giustizia procedere d'ufficio, e senza richiesta delle parti all'inventario de' beni di quelli che morissero con testamento, ed abbiano nominato tutori o curatori ai loro beni, figli, ed eredi, pupilli o minori, essendo a carico de' tutori e curatori suddetti la confezione dell'inventario, come la conservazione e cura de' beni d'essi defunti.

14. Lo stesso si osserverà semprechè in mancanza di testamento del padre, la madre, od avia de' pupilli, o minori dichiarasse di

voler assumere la tutela o cura de' medesimi a termini della ragion comune, e venisse dal Giudice confermata.

15. Veglieranno bensì i Ministri di giustizia, accio dai tutori, curatori, madre, ed avvia suddetti, ne' rispettivi casi, si proceda alla formazione dell'inventario, e nel caso di negligenza, od omissione dovranno compellarveli, ed infine procedervi essi medesimi, a spese del tutore o curatore negligente.

16. Non potranno li tutori e curatori, e nemmeno la madre, od avola tralasciare di far l'inventario, quantunque sia stata loro rimessa da' testatori la necessità di farlo, sotto le pene proscritte dalla ragion comune contra li tutori o curatori, che ommettono la formazione dell'inventario, volendo Noi, che in questa parte s'abbia per non espressa tale rimessione.

17. Dovranno i tutori e curatori vendere i beni mobili appartenenti a' pupilli, e minori, ed impiegarne, od investirne il prodotto in beneficio de' medesimi, eccettuati quelli, che si giudicheranno necessari per l'educazione e manutenzione degli stessi pupilli e minori: lo stesso dovranno fare riguardo ai semoventi, ove così convenisse pel maggior vantaggio di detti amministrati; in difetto saranno li tutori o curatori responsabili d'ogni deteriorazione e deperimento, e de' danni, che ne potessero seguire.

18. Ai tutori e curatori così testamentari, come dativi, dovrassi in difetto di special disposizione dei testatori fissare dai Giudici il salario, avuti i convenienti riguardi, senza che per tale titolo possano in avvenire godere dell'usufrutto dei beni dell'amministrato, eccettuati que' soli casi, in cui, per la tenuità del patrimonio, stimassero i Giudici suddetti equitativo d'accordarlo.

19. Non potranno le madri, che avessero assunto la tutela de' loro figli pupilli, nel caso, che venissero a contrarre seconde nozze, essere autorizzate da alcun magistrato o Giudice a continuare nella medesima senza speciale nostra dispensa e permissione; permettiamo bensì ne' casi, in cui non si possa aver ricorso a Noi o per la povertà, o per altre giuste premure, le quali non soffrano dilazione, che possa il nostro Vicerè a nome nostro accordare tali dispense, previo però il voto del Reggente la Reale Cancelleria, e la cognizione di causa per mezzo d'esso.

20. Li pupilli, minori, e le femmine non potranno, sotto pena della nullità, divenire ad alcun contratto, nè in modo alcuno obbligarsi, nè i Notai ricevere siffatti contratti ed obbligazioni, sotto pena d'esser tenuti in proprio al risarcimento d'ogni danno verso le parti, senza che sia proceduto, e ad essi Notai presentato il decreto ed autorizzazione del Giudice competente.

21. Il Giudice del domicilio sarà eziandio competente rispetto ai pupilli, minori ed alle femmine, tuttochè esenti dalla giurisdizione ordinaria.

22. Non potranno però essere in nessun

caso competenti allo stesso oggetto di cui sovra, nè supplire i Giudici, i Maggiori, e Luogotenenti di giustizia.

Oltre la nullità di tali loro decreti ed autorizzazioni, essi non meno che i loro Scrivani, saranno in caso di contravvenzione tenuti verso le parti interessate al risarcimento d'ogni danno, che ne possa seguire.

23. Non potrà il Giudice altrimenti concedere il decreto e la permissione, di cui nel precedente articolo, se non con cognizione di causa, onde gli risulti la necessità, od utilità e convenienza del contratto, o della obbligazione di detti pupilli, minori, o donne; al qual effetto dovrà procedere all'esame di due testimoni informati ed imparziali, e sentire eziandio due prossimi parenti non interessati, ed in mancanza di questi, due vicini, od amici, riducendo il tutto in iscritto, onde consegnarne copia autentica alla parte. Questa sarà tenuta a presentarla al Notaio, che riceverà l'istromento, il quale dovrà nel medesimo inserirla sotto la pena sovra prescritta.

24. Lo stesso dovrà osservarsi nelle alienazioni di beni stabili, o come stabili riputati, o di ragioni appartenenti a pupilli, minori o donne, rispetto alle quali alienazioni dovrà inoltre il Giudice far risultare per mezzo d'esperti il giusto valore della cosa, che si vorrà alienare, con prescrivere nell'istesso decreto di permissione la versione o l'impiego del prezzo, nella causa o nelle cause, per cui l'alienazione verrà accordata.

25. Quanto alle donne, ove siano maritate, dovrà inoltre intervenire l'autorizzazione e consenso dei mariti, od autorizzazione del Giudice a termini degli articoli 176 e 177.

26. Qualunque tutore o curatore, finita la tutela o cura, è tenuto a render conto della sua amministrazione; e non sarà lecito ai minori di far alcuna quitanza a' lor tutori o curatori, od in qualsivoglia modo liberarli, se non vi concorra la presenza, ed il decreto del Giudice competente, e l'intervento di due o tre de' più prossimi parenti, od amici, se non vi fossero parenti; e facendosi altrimenti ogni patto in qualunque modo che sia fatto o concepito, sarà nullo.

27. Prima che il Giudice interponga il suo decreto per un tale atto, dovrà sotto pena di lire venticinque chiamar i predetti parenti od amici, acciocchè possano dire se ad essi paia giusta l'interposizione del decreto.

28. Dovrà anche informarsi della maggiore prossimità de' parenti, che avranno da intervenire agli atti suddetti; e, sentite le loro opinioni, ed esaminati i conti, conoscerà sommariamente e sul campo, se sia spediente di fare la quitanza e liberazione al tutore o curatore.

29. Sarà proibito ai Notai, sotto la stessa pena di lire venticinque, di ricevere in altra forma gli instrumenti, che riguardano le liberazioni e quitanze in favore de' tutori e curatori.

30. La somma, a cui ammonterà il residuo debito del tutore o curatore, produrrà interesse a favore del pupillo o minore dal giorno dell'ultimazione del conto, quantunque non se ne sia fatta la domanda; gli interessi però della somma, che dal pupillo o minore fosse dovuta al tutore o curatore, non decorreranno, se non dal giorno della domanda giudiziale pel pagamento, fatta dopo l'ultimazione del conto.

31. Qualunque azione del pupillo o minore contro il tutore o curatore, relativa alla tutela o cura, si preserverà in dieci anni, a computarsi dal tempo della maggior età.

TITOLO III.

Degli assenti.

32. Nel caso, che alcuno siasi allontanato dal Regno senza che abbia commesso legittimamente ad altri la cura de' suoi beni e negozi, e che non si sappia il preciso luogo di sua dimora, gli si deputerà dal Giudice del suo ultimo domicilio un curatore sull'istanza degli interessati.

33. La cura ed amministrazione de' beni dell'assente spetta ai di lui eredi presuntivi al tempo dell'assenza, o delle ultime notizie avute; prima però che si decreti quella a loro favore, dovranno per mezzo di sommarie informazioni accertarsi l'assenza suddetta, il tempo, e le cause della medesima, ove queste possano esser note, come pure la qualità ne' postulanti di prossimiori parenti; e così d'eredi presuntivi.

34. Se l'assente ha lasciato procura, non potranno i suoi eredi presuntivi chiedere la cura ed amministrazione, se non dopo quella cessata, o dopo il decorso d'anni dieci compiuti dal giorno dell'assenza, o da quello delle ultime di lui notizie.

35. Quegli poi, a cui è conferita la cura, dovrà prestare atto giudiziale di sottomissione, con cauzione idonea, di ben amministrare li beni dell'assente, e di restituire al medesimo, od a chi sarà per esso persona legittima, quanto gli apparterrà; potrà bensì ammettersi la cauzione giuratoria in caso di giustificata povertà, e nel caso, in cui, non ostante le possibili usate diligenze, non siagli riuscito di ritrovare fideiussore.

Dovrà pure il curatore deputato procedere alla formazione dell'inventario di tutti i beni dell'assente, come resta prescritto per ogni altro curatore.

36. Il coniuge, che è in comunione di beni, se elegge di continuare nella medesima, potrà impedire la cura ed amministrazione di cui sopra, e potrà a preferenza prendere e conservare l'amministrazione de' beni dell'assente, mediante però le stesse cautele, di cui nell'articolo precedente. E se il coniuge fa istanza per lo scioglimento della comunione, si provvederà a tal riguardo dal Giudice competente in contraddittorio degli eredi presuntivi dell'assente.

La moglie, eleggendo di continuare nella comunione, conserverà il diritto di potervi in seguito rinunciare.

37. Quelli, che in forza della cura loro attribuita, avranno goduti i beni dell'assente, non saranno obbligati a restituire, che il quinto de' proventi, se il medesimo ritorna prima dei quindici anni compiuti dopo il giorno della sua assenza; ed il decimo, qualora ritorni dopo li quindici anni.

Trascorsi trent'anni, apparterrà loro la totalità de' proventi.

38. Si presumerà la morte dell'assente, quando dalla sua nascita in poi sia trascorso un periodo di ottant'anni, e da dieci s'ignori la sua dimora; o quando, senza riguardo al tempo decorso dalla sua nascita, siano trascorsi trent'anni compiuti dall'epoca della cura ed amministrazione. In questi casi le cauzioni resteranno disciolte, e tutti coloro, che ne avranno il diritto, potranno dimandare la divisione de' beni dell'assente.

39. Se però anche dopo li surriferiti periodi di tempo ricomparisse l'assente, o restasse provata la di lui esistenza, ricupererà li suoi beni nello stato in cui si troveranno, il prezzo di quelli alienati, ovvero i beni col prezzo medesimo acquistati.

40. La cura d'un assente si conferisce per atto di giurisdizione volontaria, semprechè non vi è questione fra più concorrenti sovra la preferenza od associazione; ed in caso di questione si procede per la via giuridica avanti il Giudice competente, pronunciandosi la sentenza, con cui si dichiara a chi debba appartenere la cura.

TITOLO IV.

Dell'interdizione.

41. Il maggiore abitualmente mentecatto, od imbecille, o furioso, dovrà essere interdetto, quand'anche un tale stato presentasse lucidi intervalli; e così pure il prodigo.

42. A provocare siffatta interdizione sono ammessi i parenti, ed i coniugi, l'uno riguardo all'altro.

43. In caso di furore, se l'interdizione non è provocata nè dal coniuge, nè dai parenti, essa lo dovrà essere da chi fa le parti del Fisco, al quale incomberà pure provocarla in caso d'imbecillità, o di demenza, contro ad una persona, che non avesse nè consorte, nè parenti conosciuti.

44. La domanda dell'interdizione sarà proposta avanti il Giudice competente, riguardo alla persona da interdursi, e verrà avanti il medesimo giustificata la causa dell'interdizione con documenti, o testimoni: saranno anche sentiti due de' prossimiori parenti, e nel caso di demenza, imbecillità o furore, si dovrà eziandio prendere il sentimento giurato d'uno o due medici.

I testimoni ed i parenti saranno pure sentiti riguardo alla persona, che possa deputarsi, e che sia idonea per la cura del-

Pinterdicendo, e per l'amministrazione de' suoi beni.

Sarà inoltre esplorato ed interrogato dal Giudice Pinterdicendo sulle cause dell'interdizione e sulle prove, che risulteranno, con notificargli la dimanda proposta per l'interdizione.

45. Non facendosi luogo all'interdizione, il Giudice potrà nondimeno, se le circostanze lo esigano, ordinare, che in avvenire il convenuto sia inabilitato a star in giudizio, transigere, pigliare a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare od ipotecare i suoi beni senza l'assistenza d'un curatore, che verrà dallo stesso Giudice nominato.

46. La sentenza d'interdizione, o quella con cui siasi provveduto, come all'articolo precedente, si manderà, a diligenza dell'attore, notificare alla parte, pubblicare ed affiggere per copia alla sala dell'Udienza, o porta del Tribunale, e ne' luoghi soliti del luogo del medesimo, e del domicilio dell'interdetto od inabilitato come sovra.

47. Nella stessa sentenza verrà nominato il curatore nella persona, che, dalle informazioni prese, risulterà la più idonea e responsabile.

48. Il marito è di diritto curatore della moglie interdetta; e la moglie potrà essere deputata curatrice del marito, se non risulterà cosa in contrario.

49. Le leggi sopra la tutela de' pupilli, o cura dei minori, sono applicabili alla cura degli interdetti.

50. L'interdizione, o la nomina d'un curatore, avranno il loro effetto dal giorno della pubblicazione della sentenza: sarà nullo di diritto qualunque atto fosse stato fatto posteriormente dall'interdetto, o dall'inabilitato, senza l'assistenza del curatore.

51. Gli atti anteriori all'interdizione potranno essere annullati, se la causa d'interdizione esisteva notoriamente all'epoca in cui sono stati fatti, o fosse a quest'istessa epoca certamente nota a chi avesse coll'interdetto contratto.

TITOLO V.

De' Testamenti, e delle altre disposizioni d'ultima volontà.

52. Nelle città del Regno, nelle quali suol esservi copia di pubblici Notai, dovranno i testamenti, e le altre disposizioni d'ultima volontà, riceversi dai medesimi ed alla presenza di sette testimoni a ciò specialmente richiesti, con obbligo al Notaio di ridurle contemporaneamente in iscritti, e previa lettura da farsene ad alta ed intelligibil voce in presenza del testatore e dei testimoni, farle sottoscrivere tanto dall'uno, come dagli altri, se saranno letterati, in difetto dovrà far espressa menzione di coloro, che per essere illitterati non si saranno sottoscritti; siccome nel caso, che il testatore, ancorchè letterato, fosse da malattia o da altra causa inabilitato a sottoscrivere, basterà

che s'esprima nello stesso atto questa circostanza.

Il Notaio però, il quale riceverà il testamento, procurerà, che i testimoni siano, se non tutti, almeno alcuni, letterati, ove ciò sia possibile.

53. Nelle ville, in mancanza od assenza di Notaio, potranno i testamenti riceversi dagli Scrivani, in difetto de' quali permetteranno, in vista della necessità, che ne risulta, che possano anche essere ricevuti dai confessori o curati, e basterà in ogni caso, che sianvi presenti cinque testimoni, purchè si riducano sempre nell'atto stesso in iscritto, e previa lettura ad alta ed intelligibil voce, si facciano come sovra sottoscrivere dal testatore e dai testimoni.

Ne' casi poi, in cui i detti testamenti vengano ricevuti dal curato o confessore, dovranno dal medesimo rimettersi ad un Notaio fra breve termine, che non potrà mai essere maggiore di giorni otto dopo il ricevimento, alla presenza di due de' testimoni suddetti, se saranno sottoscritti, e di tre, se non sottoscritti, perchè illitterati.

54. Il Notaio, al tempo che gliene verrà come sovra fatta la rimessione, dovrà rogare un atto pubblico, con designazione dell'anno, mese e giorno, facendo da esso risultare, che il curato o confessore, e li testimoni predetti depongono ed accertano, che lo scritto consegnatogli contiene l'ultima volontà stata ricevuta dal confessore o curato alla presenza loro, e degli altri testimoni intervenuti; quali disposizioni, egualmente che gli atti, con cui saranno come sovra ricevute dal Notaio, dovranno insinuarsi entro il termine prescritto dall'articolo 418.

55. I Notai e Scrivani dovranno in avvenire, all'occasione di ricevere i testamenti ed altre disposizioni d'ultima volontà, interrogare i testatori, ed esortarli a fare qualche lascita all'ospedale della diocesi, o vicinore, alli monti nummari e di soccorso, ed al conservatorio delle figlie della provvidenza, e far menzione nello stesso istromento di tale interrogazione, e della risposta avuta, sotto pena, in ogni caso di contravvenzione, di scudi dieci applicabili allo stesso spedale ed opere pie suddette.

Ove poi venga fatto alle medesime qualche legato, saranno sotto la stessa pena tenuti di darne, dopo la morte del testatore, avviso alle rispettive congregazioni stabilite sovra gli ospedali e le amministrazioni di dette opere, con rimettere loro fra giorni quindici una copia autentica, da spedirsi senza costo di spesa, dell'articolo, in cui sarà contenuta la disposizione; ed all'opportunità della visita d'insinuazione, dovranno anche far fede dello ricevuto, che loro ne verranno spedite dalle congregazioni medesime.

56. Le disposizioni d'ultima volontà fatte avanti l'osservanza del contronotato Editto del 15 gennaio 1770 in forma valida, qualunque fatte secondo le forme estrinseche

prescritte dagli usi veglianti prima dell'Editto medesimo, dovranno avere la loro osservanza e piena efficacia, come l'avevano ed aver doveano prima dell'osservanza dello stesso Editto, sebbene a questo sopravvisuto sia il testatore, e non abbia rinnovata la sua disposizione secondo le forme estrinseche in quello ordinate.

57. Il numero di sette testimoni, prescritto come sovra, è solamente necessario in que' testamenti, ne' quali dalla ragion comune vien prescritta la necessità di tale numero; sono quindi dichiarati validi e sussistenti tutti i testamenti ed altre qualsivoglia disposizioni d'ultima volontà, fatte dopo l'osservanza di detto Editto del 15 gennaio 1770, e da farsi in avvenire, nelle quali a termini della ragion comune, se ne richiede minor numero.

58. Non saranno all'avvenire più permesse le disposizioni d'ultima volontà, che poteano per l'addietro farsi a viva voce in favore de' figli, o di causa pia; sono bensì tali disposizioni permesse anche all'avvenire per scrittura privata, con ciò però, che la medesima sia tutta scritta, datata, e sottoscritta di proprio pugno e carattere del testatore.

59. Chi vorrà fare il suo testamento, in guisa, che non se ne sappia il contenuto, se non dopo seguita la di lui morte, ossia nel modo detto di nuncupazione implicita, dovrà per se stesso presentare e consegnare al Notaio, in presenza di sette testimoni letterati, ed a ciò specialmente richiesti, lo scritto contenente la sua disposizione, chiuso e sigillato, oppure farlo chiudere e sigillare in loro presenza, con dichiarare contenersi nel medesimo il suo testamento, ed istituzione dell'erede.

60. Il Notaio, riconosciuta la persona per la stessa, che si fa e si nomina, e lo stato di mente sana, vista, loquela ed udito, del che farà menzione, dovrà nello stesso contesto, senza deviare ad altri atti, ed alla presenza di cui sovra, levare, o rogare l'atto pubblico della presentazione, consegna e dichiarazione suddetta sulla carta medesima, o scritto, che gli si consegna, ovvero sul foglio, che servirà a quello d'involto, e lo farà all'istesso tempo sottoscrivere dal testatore e dai testimoni, e se il testatore non saprà o non potrà scrivere, ne farà il Notaio espressa menzione, come nell'articolo 52, e si sottoscriverà parimenti esso Notaio.

61. Se il testatore saprà scrivere, lo scritto contenente la sua disposizione, ossia la scheda testamentaria, dovrà esser almeno dal medesimo sottoscritta; nel caso, in cui il testatore non possa parlare, ma possa scrivere, potrà fare il testamento di nuncupazione implicita, a condizione però che la disposizione sia intieramente scritta, datata e sottoscritta di sua propria mano e carattere; ch'egli la presenti e consegni al Notaio e testimoni suddetti, e che in fronte dell'atto di presentazione e consegna, scriva

in loro presenza, che la carta, ch'egli presenta, è il suo testamento: il Notaio scriverà in seguito l'atto di presentazione, nel quale esprimerà, che il testatore ha scritto le indicate parole alla di lui presenza e de' testimoni, e s'osservierà nel resto quanto è sovra prescritto.

62. Nel caso poi, che il testatore non sappia leggere, nè scrivere, dovrà essa scheda essere sottoscritta dalla persona, da cui l'avrà egli fatta scrivere, e da un altro testimone, il quale abbia veduto il contenuto in essa scheda, la quale dovrà leggersi e spiegarsi da uno d'essi testimoni al testatore, alla presenza dell'altro, onde sia dal medesimo confermato ed approvato il contenuto, facendosi di tutto ciò espressa menzione nello stesso scritto o scheda.

63. La disposizione, di cui nell'articolo precedente, dovrà osservarsi pure nei testamenti di nuncupazione implicita, che si facessero in un solo e medesimo atto da marito e moglie, ove anche uno di essi non sappia nè leggere, nè scrivere.

64. Seguita la morte del testatore, ove non abbia egli diversamente disposto nell'atto di presentazione e consegna, l'erede presunto, od altri, che possa aver interesse, potrà fare l'istanza presso il Notaio per l'atto di dissigillamento e per la pubblicazione del testamento; ed il Notaio, accertata la morte suddetta, dovrà prima esaminare i testimoni intervenuti all'atto della presentazione, ed al medesimo sottoscritti, onde riconoscere lo stato, ed identità, e realtà della scheda consegnata, non meno che la rispettiva loro sottoscrizione.

E non potendosi avere i testimoni come sovra sottoscritti, esaminerà altri che conoscano la sottoscrizione di quelli, e che attestino lo stato della scheda o del piego.

E quindi concesse le opportune testimoniali di quanto sovra, dissigillerà e pubblicherà il testamento, e fattane seguire la debita insinuazione, ne rimetterà indi copia autentica alle parti.

65. Se alcuno vorrà fare il suo testamento senza valersi delle solennità legali, potrà scriverlo da se stesso, o farlo scrivere, come gli piacerà, e chiudendolo dovrà personalmente comparire avanti la Reale Udienza, o la Reale Governazione, e presentarlo rispettivamente all'uno od all'altro di detti Magistrati, richiedendo testimoniali, che dichiarino essere quella la disposizione di sua ultima volontà.

66. Il Magistrato riconoscerà principalmente se la persona, che si presenta, è quella stessa, che si fa e si nomina, e riconoscendola per tale, farà scrivere l'atto delle richieste testimoniali sovra detto testamento.

67. Tale atto si sottoscriverà dal Reggente la Reale Cancelleria, o dal Reggente la Reale Governazione e dal Segretario de' rispettivi Magistrati, e vi si apporrà il sigillo de' medesimi, il che adempiuto, avrà lo

stesso valore, che hanno per gli altri testamenti validamente fatti secondo la forma sovra prescritta, od altra dalla ragione permessa.

68. Non potendo il testatore trasferirsi in Magistrato per essere infermo, si deputerà uno de' Giudici della Reale Udienza, o degli Assessori della Reale Governazione, che unitamente al Segretario riceva la disposizione come sovra fatta, e concessone le testimoniali, la rimetterà in Magistrato nel medesimo giorno, in cui l'avrà ricevuta.

69. Se il luogo, dove si troverà il testatore, fosse lontano in modo, che non potesse farsi la rimessione lo stesso giorno, dovrà precedervi il decreto del Magistrato, facendosene le opportune Lettere Patenti, in cui si prescrivano le cautele, che saranno credute necessarie.

70. Non si deputerà il Giudice od Assessore per trasferirsi alla casa del testatore, se non vi preceda una fede del medico, da conservarsi nell'archivio unitamente col testamento, che sarà rimesso, per cui apparisca non potersi il testatore presentare in Magistrato senza grave pericolo della sua vita.

71. Il Giudice od Assessore riconoscerà non solo la persona del testatore, ma anche se sia in buon senso ed in volontà di rimettere la sua disposizione; del che dovrà farsi menzione nell'atto della rimessione.

72. Consegnato che sia dal testatore il testamento, s'avrà l'atto per compiuto, come se fosse stato presentato in Magistrato, benchè seguisse la di lui morte avanti che il Giudice od Assessore l'abbia ivi rimesso.

73. Potrà anche farsi la presentazione e rimessione del testamento avanti il Magistrato per mezzo di Procuratore specialmente costituito, purchè i testatori abitino fuori delle città e del territorio, ove risiede il Magistrato.

74. La scrittura in cui si contiene la disposizione, d'ultima volontà da presentarsi per mezzo del Procuratore, non dovrà esser in alcuna parte sospetta; si rimetterà dal Principale al Procuratore eletto in presenza del Giudice ordinario del luogo, o del suo luogotenente, e si chiuderà a vista loro in un foglio separato.

75. Detto foglio si chiuderà e sigillerà col sigillo del Giudice, e sovra di esso si distenderà l'atto della consegna, che si fa al Procuratore, soscrivendosi tanto dal Giudice, che dal Segretario o Scrivano.

76. Osserverà il Giudice, se il testatore sia di sana mente, facendo descrivere l'atto di detta rimessione nei registri della sua curia, dove nuovamente lo soscriverà.

77. Si porranno e custodiranno i testamenti predetti nell'archivio del Magistrato in una cassa separata, e chiusa a due diverse chiavi, di cui l'una si conserverà dal Reggente la Reale Cancelleria, o Reale Governazione, l'altra dai rispettivi Segretari, nè potrà aprirsi, se non in presenza di chi

regge come sovra i detti Magistrati, e di due Giudici od Assessori.

78. Non si rimetterà detto testamento vivente il testatore in mano d'alcuno, eccetto che egli si presentasse per ritirarlo, o che deputasse per quest'effetto uno speciale procuratore con legittimo mandato.

79. Seguita la morte del testatore, il Magistrato ordinerà d'ufficio l'apertura del testamento, ed il Segretario ne darà copia a chi la chiederà, salvo che vi fosse la condizione, che non dovesse aprirsi sino ad un certo tempo.

80. Potrà il Magistrato congregarsi per ricevere le ultime volontà in qualunque giorno.

81. In tutti i testamenti s'avranno per apposte le clausole, che sogliono dai più sperimentati Notai apporsi per maggior validità d'essi, come per esempio: *se non valesse per forza di testamento, vaglia per forza di codicillo o di donazione per causa di morte, e come meglio potrà valere.*

Non potranno però dette clausole, o virtualmente intese, od espressamente spiegate, in qualunque modo e forma s'esprimano, operare alcun effetto a favore degli estranei, in pregiudizio de' figliuoli ignoratamente preteriti.

82. Non sarà lecito alla madre d'ereditare senza legittima causa i suoi figliuoli, epperò la preterizione d'essi o scientemente, od ignorantemente accaduta, porterà la nullità del di lei testamento.

83. Non potrà veruno rinunciare in qualunque forma alla libertà di derogare, volendo, con nuove testamentarie disposizioni a quelle, che da esso si fanno; epperò saranno nulle tutte le clausole derogatorie, condizioni e formalità, come se apposte non fossero.

84. Morendo alcuno senz'aver fatta disposizione nelle maniere sovra prescritte, od in altre dal jus comune permesse, non potrà da alcuno, chiunque siasi, costringersi l'erede *ab intestato*, o successore, ad alcuna prestazione sul motivo di volontà presunta del defunto, non ostante qualunque uso o pratica, che possa essersi introdotta in qualche parte del Regno.

TITOLO VI.

Delle Primogeniture, e delle sostituzioni fidecommissarie.

85. Non sarà permesso a chi non abbia altro titolo, che la laurea di legge o di medicina, come pure a banchieri, mercanti ed altri di condizione inferiore ad essi, d'istituire alcuna primogenitura od alcun fidecommissario, che in tal caso si avrà per nullo, e come non fatto.

86. Permettiamo bensì alle sovra dette persone non nobili d'istituire fidecommissi sopra gli oliveti, che si fossero piantati, e si piantassero in dipendenza dell'Editto 3 dicembre 1806, purchè il numero degli al-

beni non sia minore di cinquecento, ed in un istesso predio.

87. Le primogeniture e fidecommissi non potranno più instituirsi, che sovra beni stabili, o censi, dritti feudali, enfiteutici, livellarii, fitti perpetui e di decime, ed altri di simile natura, che intendiamo di comprendere tra gli stabili, e non sussisteranno sovra eredità, danari, nobiliti, armenti, e greggie.

88. S' avranno per ordinate in frode di queste leggi, e conseguentemente nulle, tutte le disposizioni, che si facessero per contratto tra vivi, oppure per ultima volontà a favore di chicchessia col peso perpetuo, od a tempo, come per una o più generazioni, di dare o l'intero usufrutto dell'eredità, od una porzione d'esso, od altra annualità ai discendenti, o successori, congiunti, od altri.

89. Si potranno bensì fare legati anche condizionali, ristretti però ad un caso e grado solamente, come nel caso della morte d'uno degli eredi, o figliuoli senza prole; ma detti legati non potranno giammai eccedere la sesta dell'eredità, se saranno a favore d'una sola persona, e la quarta se a favore di più.

90. Si potrà anche lasciare l'usufrutto dell'eredità ad una o più persone, non però successivamente; come pure sarà lecito istituire dopo la loro morte uno o più eredi, ancorchè colla condizione, che siano sopravviventi agli usufruttuari, e premorendo, sostituirne volgarmente altri.

91. Alle primogeniture e fidecommissi non s'intenderanno chiamati quelli, che non saranno pel riguardo del proprio stato nel caso di tramandare anche i beni a' discendenti, secondo il loro grado rispettivamente.

92. Quelli però, che non essendo in questo stato, non lasciano di conservare, vivendo nel secolo, il nome della famiglia, succederanno ai detti fidecommissi e primogeniture, ove non abbiano gl'institutori diversamente disposto.

93. Tutti i fidecommissi e le primogeniture istituite per lo passato, o che si faranno in avvenire sovra beni allodiali anche giurisdizionali, e feudi ereditari, saranno ristrette a quattro gradi, dopo i quali si avrà per risolto ogni vincolo e gravame.

94. I detti quattro gradi si computeranno per capi e non per stirpi, esclusone però l'erede istituito, o prima gravato, per le primogeniture e fidecommissi, che si saranno fatti dopo l'osservanza dell'Editto del 15 gennaio 1770, od anche già prima fatti, ma non ancora aperti, e che si faranno in avvenire; e per esser computati detti gradi basterà, che vi sia stato luogo all'apertura della primogenitura o del fidecommissi, ancorchè non ne segua la restituzione o la domanda.

95. Rispetto poi alle primogeniture e fidecommissi fatti ed aperti prima dell'anzidetto Editto, si computeranno i quattro gradi da quello de' gravati, che a tale epoca li possedeva, se saranno stati ordinati per essere ancora progressivi; altrimenti termi-

neranno nel minor tempo, pel quale saranno stati ordinati.

96. Dei beni sottoposti a primogenitura o fidecommissi dovrà farsene la descrizione nel termine di tre mesi dopo la morte del testatore, se la primogenitura od il fidecommissi si farà per atto d'ultima volontà; e se per contratto, nello stesso termine dopo la stipulazione d'esso; ma basterà senza altra solennità, che si faccia per mano di Notaio con una chiara e fedel descrizione della quantità, situazione e coerenza de' beni, e con la più specifica individuazione de' censi ed altri dritti vincolati a primogenitura o fidecommissi.

97. Di detta descrizione se ne rimetterà, nel termine di sei mesi dappoi che sarà stipulato il contratto, o rispettivamente morto il testatore, una copia autentica all'ufficio dell'insinuazione del luogo d'abitazione del fidecommittente, ed altra copia alla Tappa d'insinuazione, dove saranno situati i beni.

98. All'adempimento di quanto sovra, e così tanto per la devoluzione de' beni, che per la remissione della copia d'essa, sarà tenuto il primo gravato; ed ove non v'adempisca, cadrà dal possesso di detti beni, che si devolverà alli prossimiori chiamati, ai quali sotto la stessa pena correrà pure l'obbligo per la descrizione suddetta, e remissione d'essa fra gli stessi rispettivi termini sovra prefissi da principiare questi dal giorno, che sarà a loro favore devoluto il possesso de' beni suddetti.

99. Ove li prossimiori chiamati siano di quelle persone, le quali per timore reverenziale, o per altro rispetto, non sono in istato d'agire potrà provvedere il Giudice *ex officio* della goidita de' beni a favore di questi, come pure per l'adempimento per loro parte a quanto sovra: e se li suddetti prossimiori non fossero ancora nati, od il fidecommissi dipendesse da qualche condizione, la quale resti in sospeso, si stabilirà un curatore ai beni vincolati, dal quale s'adempisca alla descrizione loro, ed alla remissione d'essa, e si conservino li frutti a chi spetta.

100. All'obbligo della descrizione e remissione di copia autentica della medesima, come negli articoli 96 e 97, sarà eziandio tenuta sotto la medesima pena ogni nuovo successore nella primogenitura e nel fidecommissi, finchè saranno progressivi, e ciò fra gli stessi rispettivi termini sovra prefissi, da principiare questi dal giorno, che sarà a loro favore devoluto il possesso de' beni vincolati.

101. Se non ostanti le obbligazioni e cautele sovra prescritte s'ommettesse la descrizione suddetta, o la remissione di copia di essa alli predetti uffici d'insinuazione, qualunque vincolo di fidecommissi o primogenitura non impedirà, che i creditori degli eredi o sostituiti possano conseguire i loro crediti sovra li beni primogeniali o fidecommissari, come se non fossero stati vincolati; locchè avrà pure luogo a favore de' com-

pratori d'essi per l'osservanza de' loro contratti. Riserviamo però alli chiamati la ragione della reintegrazione verso quello, che avrà contratto debiti od alienato.

102. Chiunque, costituendo fidecommissio o primogenitura, vorrà assicurarsi, che li beni sieno esenti dalle obbligazioni, che fossero per contrarre gli eredi, potrà anche prendere la precauzione, che non passi ne' medesimi il possesso d'essi beni, prima che o da lui fidecommittente, o da chi egli preserverà, venga fatta la descrizione suddetta, e rimessane la copia come sovra; cessando in questo caso l'obbligazione suddetta in giunta quanto al primo gravato; non però rispetto alli successori nella primogenitura o fidecommissio.

103. Riguardo alle primogeniture ed ai fidecommissi per l'addietro instituiti, ove sieno ancora progressivi, dovrà procedere alla descrizione de' beni e dritti vincolati, ed eseguire la rimessione della copia d'essa sovra prescritta, l'attuale possessore de' beni e dritti sottoposti alla primogenitura o fidecommissio fra gli stessi rispettivi termini da decorrere dal giorno della pubblicazione della presente legge, sotto le medesime pene sovra imposte.

104. Gli Insinuatori terranno un registro a parte delle descrizioni de' beni primogeniali e fidecommissari di cui sovra, conservandolo con tutta esattezza e diligenza distintamente affogliato, e coll'indice opportuno, acciò ognuno possa facilmente ricorrervi per esserne informato; al quale fine vogliamo, che gli Insinuatori ne diano visione a chiunque senza costo alcuno di spesa, e senz'obbligo di rapportarne alcun decreto del Giudice.

105. I figliuoli, o figliuoli de' figliuoli posti in condizione, non s'intenderanno d'or in avvonire chiamati, tamentechè ogni fidecommissio ordinato nel caso di morte senza figli, resterà risolto per l'esistenza de' medesimi; e lo stesso avrà luogo anche nel caso, in cui sarà posta in condizione la linea o discendenza.

106. La condizione *si sine liberis* apposta a più persone collettivamente o simultaneamente chiamate, s'avrà per risolta rispetto a tutte, se una d'esse avrà figliuoli, ad effetto che resti escluso il sostituto.

107. Dovrà aversi sempre per apposta la condizione *si sine liberis* in ogni fidecommissio, quando si tratterà d'escludere gli estranei di qualunque sorta si sieno: e per quest'effetto medesimo, sotto nome di figliuoli e figliuole, sarà compresa la discendenza.

108. Ne' casi, che occorrerà dubitarsi se sia stato instituito, o se duri ancora un fidecommissio o primogenitura, non s'avranno in veruna considerazione le sole congetture, colle quali volesse indursi in origine, e sostenersi in progresso; ma si considereranno solamente, quando essendo espressa l'istituzione e durata del fidecommissio o della primogenitura, si tratterà d'indagare alla volontà del fidecommittente per riconoscere chi debba esservi compreso o preferito: e

ciò avrà luogo anche quanto alle primogeniture e fidecommissi fatti per lo passato, che non sieno per anco decisi, o transatti.

109. A favore delle figlie, e delle nipoti *ex filio* dell'erede gravato, e del fidecommissario possessore, potranno sussidiariamente incorporarsi ed obbligarsi non solo le primogeniture o li fidecommissi ascendentali, ma anche i trasversali per costituire alle medesime una congrua dote, ancorchè ve ne fosse in essi l'espressa proibizione; il che avrà anche luogo per la restituzione delle doti, e dell'aumento d'esse, a termini, quanto a questo, dell'articolo 201.

110. Qualunque volontaria ed anticipata restituzione del fidecommissio non porterà mai pregiudizio ai creditori, i quali, essa non ostante, potranno esercitare le loro azioni sopra i beni vincolati e restituiti come sovra, sino all'evento della condizione, senza che abbiano obbligo alcuno di giustificare, che tale restituzione sia seguita in loro frode.

TITOLO VII.

Della Legittima.

111. Tutto ciò, che nelle disposizioni d'ultima volontà sarà in qualsivoglia modo lasciato a quelli, ai quali è dovuta la legittima, come altresì la menzione fattavisi di ciò, che avessero ricevuto in vita de' testatori a titolo di dote od altro, s'intenderà lasciato a contemplazione della legittima suddetta; vogliamo perciò, che in uno ed altro caso vi si abbia sempre per espresso il titolo onorevole d'istituzione per tutti gli effetti, che possa di ragione operare.

112. La legittima sarà dovuta coi frutti dal giorno della morte di colui, sulla di cui eredità dee detrarsi, trattandosi di beni ed effetti fruttiferi, e per la concorrente degli stessi beni cadenti nella legittima; e lo stesso avrà luogo ne' legati di beni ed effetti fruttiferi.

Ove però il legittimario fosse un postumo, i frutti suddetti incominceranno a correre dal giorno della di lui natività.

113. Quanto però ai danari ed effetti infruttiferi saranno dovuti gli interessi soltanto dal giorno della domanda fattane in giudizio.

114. I figliuoli di qualunque stato, qualità e condizione, che si mariteranno senza il consenso degli ascendenti, non potranno costringere li medesimi a maggior prestazione, che degli alimenti meramente necessari, riservato bensì a suo tempo il dritto della legittima, della quale potranno eziandio venir privati dal padre, ed in mancanza di questo dalla madre, ed in difetto d' amendue dagli avi delle due rispettive linee, qualora contraggano matrimonio prima della compiuta età d'anni venticinque contra il volere od insaputa loro, volendo, che questo grave mancamento di rispetto ai medesimi si abbia per giusta causa di eserdazione.

115. Le figliuole, le quali avanti l'età

d'anni venti compiuti si mariteranno senza il consenso degli ascendenti, non potranno costringere i medesimi alla prestazione di detti alimenti, se non sussidiariamente, e quando le facoltà de' mariti non sieno sufficienti per mantenerle, salva ad esse la ragione di conseguire la legittima dopo la morte di detti ascendenti, di quale legittima potranno anche venir private dal padre, dalla madre e dagli avi delle rispettive linee, come sovra, qualora esse figlie prima degli anni diciotto compiuti contraggano matrimonio contra il volere o ad insaputa de' medesimi.

116. Il matrimonio si avrà per contratto senza il consenso di detti ascendenti, quando, non essendo questi intervenuti nè al contratto, nè al matrimonio, non si darà dai figliuoli e figlie la prova del consenso, che gli ascendenti negassero d'aver prestato.

117. Non avranno luogo le disposizioni e le pene sovra prescritte, ogni qual volta i figliuoli e le figlie faranno risultare avanti la Reale Udienza, od avanti la Reale Governazione rispettivamente dell'irragionevole dissenso di detti ascendenti ai loro matrimoni, vogliamo perciò, che queste cause vengano sulle scambievoli rappresentanze delle parti esaminate, e definite dalla Reale Udienza e dalla Reale Governazione a porte chiuse, senza formalità d'atti, e colla maggior celerità, avuto solo riguardo alla verità de' fatti, e senza pagamento d'alcun dritto.

118. Se i figliuoli e le figlie, ancorchè maggiori delle sovra espresse età d'anni venticinque, e venti rispettivamente, contraessero matrimonio disonorante ed ignominioso alla famiglia e parentela, s'intenderanno senz'altro per questo mero fatto diseredati, salvo risulti d'una disposizione contraria degli ascendenti, e soggiaceranno anche alla pena della privazione d'ogni dignità, carica ed impiego di Nostro servizio; nè potranno più esservi ammessi, salvo che per giuste cause stimassimo di riabilitarli.

Ed inoltre, tanto li contravventori, che li discendenti da tali disonoranti ed ignominiosi matrimoni, decadranno dal possesso e dalla ragione di succedere nei feudi di qualunque natura sieno, primogeniture, fidecommissi e maggiorati, e da ogni altra prerogativa della famiglia, e se ne devolverà la successione ai proximiori chiamati, e successori, cosicchè li predetti contravventori e discendenti da tali matrimoni s'abbiano solamente per posposti nell'ordine di vocazione, e non possano succedere, se non in mancanza d'altri chiamati; esclusivamente però alli feudi ed alle prerogative di famiglia, di cui s'intenderanno perpetuamente privati senza una particolare nuova Nostra concessione.

119. Sarà bensì salva ad essi contravventori e loro discendenti suddetti la ragione degli alimenti sussidiari sulli frutti di detti feudi, primogeniture, fidecommissi e mag-

giorati, si e come verranno dalla Reale Udienza e dalla Reale Governazione rispettivamente arbitrati.

120. Le pene stabilite nel precedente articolo avranno parimenti luogo ogniquivolta simili matrimoni disonoranti ed ignominiosi venissero a contraersi da persone, che sieno *sui iuris*, e ciò nella conformità e colla riserva ivi espressa.

TITOLO VIII.

Della Trebellianica ed altre detrazioni.

121. I figli potranno sopra la paterna eredità detrarre la legittima e la trebellianica insieme, se dal padre non sarà ai medesimi espressamente ed individualmente proibita la trebellianica, quando la restituzione dovesse farsi ai discendenti.

122. Se la restituzione dovesse farsi ad un estraneo, non potrà il padre impedire le detrazioni suddette, ancorchè si trattasse di fidecommissi condizionali.

123. Ne' casi, ne' quali saranno dovute all'eredità gravata le detrazioni, si faranno esse in primo luogo sopra il valore de' mobili, e sopra il prodotto della vendita di essi; in secondo luogo sopra i beni liberi, e sussidiariamente sopra i vincolati.

124. I predetti mobili s'avranno sempre per sufficienti tanto per detta trebellianica, quanto per ogni detrazione, eziandio di legittima, od altra qualsivoglia legale od accidentale, quando chiaramente non consti per mezzo d'un inventario de' beni sì immobili, che mobili, danari, crediti ed altri effetti ereditari della quantità e qualità d'essi, e loro legittima stima; e basterà, che quest'inventario si faccia per mezzo d'un Notaio, con intervento di due testimoni probi e letterati, ove si possano avere nel luogo, e si compisca nel termine di mesi tre dal dì, che si sarà aperta la successione, od in quell'altro maggior termine, che per giuste e legittime cause venga accordato dal Giudice competente.

125. I miglioramenti voluttuari di qualunque sorta si sieno, non potranno giammai detrarsi da fidecommissi o primogeniture, ma solamente gli utili e necessari, cioè quelli, che tenderanno alla perpetua conservazione od utilità de' beni fidecommissari o primogeniali.

126. Ogni nuovo possessore di beni primogeniali o fidecommissari, od altrimenti vincolati, dovrà nel termine d'un anno far procedere per mezzo del Giudice nel di cui territorio sono situati, alle testimoniali di stato di detti beni e rimetterne copia negli archivi della Reale Udienza o Reale Governazione; altrimenti non potrà pretendere nè la separazione, nè il risarcimento d'alcun miglioramento.

TITOLO IX.

Delle successioni ab intestato.

127. Le successioni *ab intestato* continue-

ranno nel Nostro Regno di Sardegna a regularsi secondo il disposto dalla ragion comune, abolita la costituzione detta degli Impuberi, comunicata ad alcune città d'esso Regno come ogni altro statuto, privilegio od uso contrario a detta ragion comune.

128. Saranno però esclusi nell'avvenire dalle successioni intestate quelli, che, quantunque in grado di succedere secondo detta ragion comune, non sono però nel caso, per riguardo del loro proprio stato, di conservare le famiglie e propagarle.

129. Continueranno bensì ad esservi ammessi coloro, che, vivendo nel secolo, ritengano il nome della famiglia, quantunque per riguardo del loro proprio stato non siano in istato di propagarla.

TITOLO X.

Del possesso de' beni ereditari.

130. Colui, che dopo la morte di qualcuno, alla di cui eredità sia chiamato, o dalla disposizione d'ultima volontà, od in difetto di questa, dalla legge, ne avrà occupato, e possederà i beni, s'intenderà sempre averli occupati, e possederli col titolo, e nella qualità d'erede del medesimo; nè potrà giovargli l'eccezione d'averli occupati, tenerli o possederli per altro diverso titolo, qualora nel termine di giorni trenta continui da quello della scienza della defunta eredità non abbia avanti il Giudice del luogo dell'aperta successione dichiarato averli occupati, e ritenere il possesso con altro diverso titolo, che dovrà nell'atto della dichiarazione spiegare.

Il Giudice dovrà inserire ne' suoi registri la dichiarazione come sovra, e ne farà affiggere una copia, alla porta del suo Tribunale, ed altra a quella della casa d'ultima abitazione del defunto.

131. In questo caso si procederà fra altri giorni trenta all'inventario, ossia descrizione per mano d'un Notaio di tutti gli effetti e beni ereditari, tanto mobili, che immobili, e d'ogni altra sorta, e si compirà fra detto termine, o quell'altro maggiore, che a seconda de' casi e delle circostanze potrà venire dal Giudice prefisso, esigendosi dal possessore il giuramento di non averne avuti altri, che quelli che avrà consegnati.

132. Dopo la succennata dichiarazione non potrà il dichiarante ritornare più al titolo d'erede, e pendente il tempo dell'inventario non potrà distrarre alcuno degli effetti cadenti nell'eredità, a riserva di quanto può occorrere per le spese de' funerali, e per gli alimenti suoi e della famiglia, quando la necessità lo richieda.

133. Se chi avrà come sovra dichiarato di possedere i beni del defunto per altro titolo, ommetterà scientemente nell'inventario alcuno degli effetti ereditari, si avrà in pena per erede semplice, senza che egli possa più aver ricorso al beneficio dell'inventario.

TITOLO XI.

Dell'erede col beneficio dell'inventario.

134. Chiunque vorrà non altrimenti accettare l'eredità del defunto, che col beneficio dell'inventario, e godere d'un tale beneficio, onde non sia tenuto al pagamento de' debiti, ed ai pesi dell'eredità, oltre le forze ed il valore della medesima, e conservare verso la stessa le sue particolari ragioni, dovrà farne la dichiarazione presso il Giudice del luogo, dove la successione si è aperta, il quale sarà tenuto inscrivere ne' suoi registri, e farne alligero una copia alla porta del suo Tribunale; ed altra a quella della casa dell'ultima abitazione del defunto.

135. Non produrrà però questa dichiarazione effetto, se non quando è preceduta o susseguita da un fedele ed esatto inventario, da farsi nel modo e termini, di cui infra.

136. L'inventario dee farsi entro tre mesi, computabili dal giorno dell'apertasi successione, o da quello dell'avutane notizia, per pubblico Notaio, colla presenza ed intervento di due testimoni.

137. Giustificandosi legittime cause, per le quali non siasi potuto nel decorso del termine sovra stabilito ultimare l'inventario, potrà il Giudice, sulla domanda dell'erede, prorogarlo per quel tempo, che a seconda delle espostegli circostanze crederà necessario.

138. Si descriveranno nell'inventario tutti i beni mobili ed immobili, e di qualunque altra sorta.

Trattandosi però di stabili, non sarà necessario trasportarsi ne' luoghi dove si trovano, ma basterà la consegna dell'erede colla designazione de' territorii, e delle ragioni, coerenze e quantità.

139. Descriveransi pure le scritture colla sola designazione della natura del contratto, del giorno, mese, anno e rogito, quanto alle pubbliche, e della somma e dei pagamenti, che vi si trovassero notati, quando trattisi di scritture private.

140. Trovandosi scritture verosimilmente inutili, basterà, che vengano sigillate, per darne, in caso di richiesta, visione a chi vi avrà interesse.

141. Se vi saranno nell'eredità alcune cose soggette a deperimento, o delle quali fosse dispendiosa la conservazione, potrà anche, pendente la confezione dell'inventario, l'erede ricorrere al Giudice, e farsi autorizzare a procedere alla vendita, la quale si farà nel modo prescritto nell'articolo 143.

142. L'erede, benchè sia trascorso il termine, di cui nell'articolo 136, ha nondimeno la facoltà di fare l'inventario, e di qualificarsi erede beneficiato, quando non abbia esercitato d'altronde verun atto proprio di un erede, o non vi sia contra di lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo dichiari o condanni nella qualità d'erede puro e semplice.

143. Gli atti semplicemente conservatorii, di vigilanza o d'amministrazione provvisoria, non sono atti propri d'un erede, se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità d'erede.

144. Avrà l'erede beneficiato l'amministrazione dei beni ereditari, della quale dovrà render conto ai creditori ed ai legatari.

145. Non può egli vendere i mobili, nè gli immobili dell'eredità, se non previa autorizzazione del Giudice, ed all'incanto, giusta le forme dalla legge prescritte.

Ove però concorrano importanti motivi, potrà il Giudice permettere, che l'alienazione si faccia anche senza l'incanto.

146. Se presenterà i mobili innatura, non è obbligato, che per la diminuzione del loro valore, o per la deteriorazione cagionata dalla sua negligenza.

147. Se li creditori od altre persone aventi interesse chiederanno che si presti dall'erede idonea e sufficiente cauzione pel valore de' mobili compresi nell'inventario, e pel prezzo ritratto dagli immobili venduti, o pei frutti degli inventati, sarà tenuto quella prestare, salvo risulti notoriamente risponsale nel proprio patrimonio, ed obblighi il medesimo; in difetto i mobili saranno venduti, e se ne depositerà il prezzo, come pure quello ritratto dagli stabili per esser impiegato nella soddisfazione de' pesi ereditari.

E si potrà anche deputare un economo, o prescrivere altra equivalente cautela per li frutti degli immobili non venduti.

148. L'erede, che avrà occultato, o scientemente e con mala fede ommesso di descrivere nell'inventario alcuni effetti appartenenti all'eredità, sarà decaduto dal beneficio d'inventario, e riputato per erede semplice, senza che in tal caso possa giovargli la protesta o la riserva d'aggiunta ad esso inventario.

Sarà riputato per tale anche l'erede, che avrà venduto li mobili o gli immobili senz'essersi uniformato alla disposizione dell'articolo 145.

149. Sarà libero all'erede beneficiato di chiedere al Giudice, affine di conoscere lo stato de' debiti, la pubblicazione d'un editto o proclama, col quale, stante la di lui dichiarazione di non voler essere erede, che col beneficio d'inventario, siano convocati tutti i creditori ed altri aventi interesse, affinchè entro un termine non minore di giorni quindici, quanto ai presenti, e di due mesi rispetto agli assenti dal Regno, manifestino all'erede i loro diritti; sospendendosi intanto il pagamento ai creditori.

150. Avranno i creditori, dopo la scadenza del rispettivo termine stabilito nell'editto o proclama, quello d'altri giorni quindici per fare le loro opposizioni; facendosene, l'erede beneficiato non potrà pagare, che secondo l'ordine e modo, che sarà determinato dal Giudice. Ove però risultasse insufficiente l'asse ereditario per la soddisfazione di tutti i creditori, e non potesse altrimenti

provvedersi, se non per mezzo d'un giudizio di concorso, dovrà il Giudice rimettere la causa al Tribunale competente per l'istituzione d'un tale giudizio.

151. I creditori, che in seguito alla convocazione giudiziale non si saranno presentati, o non avranno fatta alcuna opposizione ne' rispettivi termini sovra prescritti, ove l'eredità sia stata esaurita nel pagamento dei crediti significati e riconosciuti, non avranno più azione contra l'eredità.

152. Se l'erede avrà trascurato la cautela della convocazione giudiziale, o se avrà subito pagato alcuni dei creditori presentatisi, non avuto riguardo ai diritti degli altri, ove non possa soddisfare a questi per l'incapacità dell'asse ereditario, rimarrà obbligato nei propri beni verso li medesimi, in quanto essi sarebbero stati soddisfatti, se l'eredità fosse stata convertita nel pagamento dei creditori secondo l'ordine legitimo.

153. Sarà anche costretto al pagamento coi beni suoi propri, se costituito giudizialmente in mora a presentare il conto dell'avuta amministrazione, non vi avrà adempito nel termine, che gli fosse stato prefisso.

154. Dopo la presentazione e liquidazione del conto, non potrà esser astretto al pagamento coi propri beni, se non che sino alla concorrenza di quelle somme, delle quali egli sarà risultato debitore per residuo.

155. Il beneficio d'inventario si potrà dall'erede implorare non ostante qualunque proibizione del testatore, o rinuncia a tale beneficio.

TITOLO XII.

Dell'eredità giacente.

156. Quando colui, cui si fosse deferta o per testamento, o per la legge, non avesse adito l'eredità, o l'avesse rinunciata, o non vi fosse alcun erede conosciuto, considerandosi intanto come giacente tale eredità, dovranno i creditori od interessati, che volessero procedere contro alla medesima, far citare colui, a cui principalmente potrebbe appartenere la ragione della successione.

157. Ma giurando l'attore di non aver notizia di chi sia, o voglia esser erede, od aver ragione su detta eredità, basterà, che l'eredità venga citata nel modo prescritto dall'articolo 1082.

E non comparendo alcuno, che dicasi o pretendasi erede, dovrà a quella deputarsi un curatore, come ivi.

158. Esso curatore procederà all'inventario de' beni, che potessero trovarsi nell'eredità, e si nominerà un economo altresì pel'amministrazione de' medesimi, come resta prescritto sotto il titolo del Giudizio di concorso.

159. Quando il creditore od interessato chiamerà la citazione soltanto contra chi vo-

glia essere erede, o difendere l'eredità, di cui si tratta, essendo allora il giudizio particolare, come ristretto alla sola sua particolare azione, dovrà quello instituirsi avanti il Giudice ordinario competente.

160. Se però si chiamerà la citazione anche di qualunque creditore, e pretendente aver ragione sopra i beni, e l'eredità ond'essere tutti collocati sul fondo della medesima a seconda della rispettiva anteriorità e poeriorità, potendo essere allora un giudizio di concorso, dovrà la domanda proporsi avanti il Magistrato della Reale Udienza o Reale Governazione rispettivamente, in conformità dell'articolo 1588.

161. E se nel giudizio particolare, di cui nell'articolo precedente, comparissero più creditori, per la di cui soddisfazione non si credesse sufficiente il fondo dell'eredità, e dovesse quindi devenirsi ad un giudizio di concorso, dovrà il Giudice, avanti cui verte la causa, rimettere per l'instituzione del medesimo le parti alli suddetti Magistrati rispettivamente.

TITOLO XIII.

Degli Esecutori testamentari.

162. Ogni esecutore testamentario di qualsivoglia stato, grado e condizione egli sia, e così niuno eccettuato, dovrà nel termine di un mese, dal giorno della morte del testatore, passare avanti il Giudice del domicilio di quello un atto di sottomissione di bene e fedelmente eseguire la disposizione, del di cui esequimento sarà incaricato, e di renderne avanti lo stesso Tribunale il conto; e ciò prima d'ingerirsi nell'amministrazione, sotto pena di decadere dalla medesima, ed altre anche arbitrarie in caso di renitenza od altre circostanze, non ostanto qualsivoglia dispensa o liberazione del testatore.

163. Il testatore potrà accordare all'esecutore testamentario l'immediato possesso de' beni ereditari in tutto od in parte; ed in questo caso un tale possesso non potrà oltrepassare un anno da quello della sua morte, salvo che se ne ottenga una proroga dal Giudice nel concorso di legittime cause.

Quando il testatore non abbia accordato detto possesso, non potrà l'esecutore pretendere.

164. L'erede potrà eziandio far cessare esso possesso, offrendosi a consegnare all'esecutore testamentario una quantità di danaro bastante al pagamento dei legati, od altre disposizioni del testatore, o giustificando d'averli soddisfatti ed eseguite.

165. L'esecutore testamentario, quando vi siano eredi minori, interdetti od assenti, od altri, che godono del privilegio de' minori, farà procedere all'inventario dei beni dell'eredità in presenza d'essi eredi, e di chi legittimamente li rappresenti.

166. Non essendovi danaro bastate per soddisfare ai legati, od eseguire altre di-

sposizioni, dovrà l'esecutore testamentario farsi autorizzare dal Giudice per la vendita dei mobili o semoventi, ed anche degli stabili, se sarà necessario, cui si procederà nelle forme dalle leggi preseritte.

167. Invigilerà ad oggetto, che il testamento venga eseguito, ed in caso di controversia sopra la sua esecuzione, potrà intervenire in giudizio per sostenerne la validità, come anche per costringervi l'erede moroso.

168. Spirato l'anno dalla morte del testatore, dovrà render conto della sua amministrazione, ed ove questa dovesse ancora durare, dovrà renderlo ogni anno.

169. Le facoltà dell'esecutore testamentaria non passeranno ai suoi eredi.

TITOLO XIV.

Del Contratto di Sponsali e di Matrimonio.

170. A scanso degli abusi ed inconvenienti derivanti in qualche parte del Regno dagli sponsali tra gli impuberi, non potrà per l'avvenire alcun Notaio ricevere atto alcuno, o dichiarazione di sponsali, se, oltre il consenso de' genitori od altri, che legittimamente li rappresentino, non gli consta prima, o per unanime deposizione giurata dei parenti d'ambidue gli sposi, od in altro modo legale, che i medesimi sono già pervenuti all'età dalle leggi definita per la pubertà.

In qualunque contratto di tale natura il Notaio dovrà far menzione espressa di siffatta circostanza, e delle prove avutene, a pena di scudi quattro da applicarsi allo spedale più vicino; gli Uffici fiscali del Tabellione, nell'occorrenza delle rispettive visite tabellionali, verificheranno severamente le mancanze di questo genere, contro alle quali potranno eziandio procedere d'ufficio.

171. Ove gli sponsali fra gli impuberi si contraggano in via privata, in modo che non si faccia luogo all'applicazione dell'articolo precedente, le suddette convenzioni, e gli obblighi, che naturalmente ne procedono, non avranno alcun effetto civile.

172. Il permesso accordato nell'articolo 426, di stipulare con scrittura privata le capitazioni matrimoniali, mediante l'obbligo della riduzione posteriore, come ivi, in pubblico istromento, s'intenderà ristretto alle sole stipulazioni tra i puberi.

S'osservarono nel resto le altre disposizioni, di cui nel contronotato Regio Editto 10 settembre 1824.

173. Ne' contratti tutti di matrimonio dovranno osservarsi ed adempirsi li patti e le condizioni, che gli stessi contraenti s'avranno reciprocamente imposto e stabilito, siano quelle conformi o contrarie agli statuti ed usi del luogo e domicilio degli stessi contraenti, con ciò però, che non vi osti la disposizione delle presenti leggi, o della ragion comune.

174. Allorchè il matrimonio sarà seguito senz' alcuna precedente convenzione , patto, nè capitoli , s' intenderà contratta la comunione de' beni tra li due coniugi.

Siffatta comunione però non s' intenderà contratta tra persone, che al tempo del matrimonio sono ambe, od anche una di esse, nobili.

175. Siffatta comunione però non comprenderà, quanto alla proprietà, li beni stabili, mobili o semoventi, che li contraenti aveano o possedevano prima del matrimonio, e nemmeno quelli, che dopo e pendente il medesimo loro pervenissero per testamento, o *ab intestato*, donazione tra vivi, od a causa di morte, o per altro qualsivoglia titolo, i quali rimarranno in proprietà de' medesimi rispettivamente; spetteranno bensì alla comunione anche i frutti di tali beni, e li beni tutti, che con la loro industria acquisteranno durante il matrimonio e comunione coniugale.

176. L'amministrazione de' beni compresi nella comunione spetta al solo marito durante la medesima; e non potrà perciò la moglie opporsi a' contratti, che il marito farà, nè senza l'autorizzazione e consenso del marito divenire ad alcun contratto, definizioni, rinunce o ripudiazioni d'eredità, nè donazioni, come nemmeno stare in giudizio nè come attrice, nè come convenuta, a pena di nullità.

177. Avendo però la moglie giuste cause, e tali riconoscendosi dal Giudice competente, potrà questi obbligare il marito a darle il suo permesso e consenso per fare quanto sovra lo vien proibito, e ricusandolo, potrà lo stesso Giudice autorizzare la moglie a quanto sovra, e sarà il tutto valido, altro non ostandovi, che il difetto d'autorizzazione e consenso del marito.

178. Il marito può vendere, alienare ed ipotecare i beni della comunione senza l'intervento e consenso della moglie; non potrà però disporne per atto fra vivi a titolo gratuito; e la donazione fatta dal marito per atto d'ultima volontà non può eccedere la parte, che gli spetta nella comunione; nè potrà il donatario in questo caso pretendere in natura la cosa donata, salvo che per accidentalità della divisione cada quella nella quota pervenuta agli eredi del marito; e se l'effetto non cade in essa quota, il donatario riceverà l'equivalente dell'intero valore della cosa donata sulla parte spettante agli eredi del marito nella comunione, e sopra i beni particolari di quest'ultimo.

179. Per la verificazione dei mobili o semoventi, loro qualità o quantità, che si contendessero portati al matrimonio, non s' ammetterà più la prova testimoniale, dovrà bensì risultarne per atto pubblico, o per scrittura privata sottoscritta dalle parti, sapendo scrivere, e da due testimoni.

In mancanza della prova per iscritti, potrà bensì offrirsi il giuramento decisivo.

180. Se i mobili o semoventi portati dalla

moglie al matrimonio saranno deperiti o deteriorati pendente la comunione coniugale, senza fatto, nè colpa del marito, non avrà essa verso questo o suoi eredi alcuna ragione d'indennizzazione sulla porzione della comunione a lui spettante, o sugli altri suoi beni particolari.

181. Li debiti contratti dal marito a causa di delitto, o per fideiussione, o malleবাদoria, come le multe o pene dallo stesso marito incorse saranno a solo di lui carico, nè vi sarà tenuta la moglie per la porzione, che le spetti nei beni della comunione.

182. Non sarà la moglie obbligata, in mancanza de' beni del marito, al pagamento de' debiti dal medesimo contratti, ove essa rinunci agli acquisti e lucri fattisi, e che fossero per farsi durante il matrimonio.

Ed alla morte della moglie potranno anche come sovra li di lei eredi rinunciare alla comunione.

183. Non potrà la moglie, sia che il matrimonio fosse seguito a dote, oppure secondo la consuetudine del Regno, mediante la surriferita comunione de' beni, rendersi sigurtà pel marito in verun caso, nè obbligarsi al pagamento delli di lui debiti, salvo che la somma o le somme dovute si fossero convertite in vantaggio o beneficio comune, senza che però possano per questo intendersi gli alimenti, che il marito è tenuto prestare alla moglie; saranno conseguentemente nulli e di nessun effetto siffatti di lei contratti ed obbligazioni.

184. Nel caso, che ambi i coniugi promettessero o costituissero ad una figlia comune la dote o donazione a causa di nozze, essendovi tra essi la comunione de' beni, si pagherà quella sui lucri ed acquisti fatti durante il matrimonio; ma non essendovene, o non essendo sufficienti, vi sarà tenuta sugli propri beni il padre, cui incumbe l'obbligo di dotare le figlie; questo però s' intenderà nel caso, in cui tra marito e moglie non si fosse convenuto e pattuito di quali beni la dote e donazione suddetta debba pagarsi, poichè essendovi patti e convenzioni speciali a questo riguardo, dovranno le medesime osservare.

185. Se il padre solo durante il matrimonio dotasse o facesse donazione a causa di nozze a qualche figlia o figlio comune, e vi fossero di tal matrimonio comuni lucri, si pagherà allora la dote o donazione delli medesimi finchè bastino, con ciò però, che non resti pregiudicato il dritto degli altri figli, se ve ne fossero; non bastando però li succennati lucri, si dovrà pagare sui beni del padre, e non su quelli della moglie, la quale non s'obbligò.

186. Succedendo la morte d'uno de' coniugi, dovrà il superstite formare l'inventario de' beni caduti nella comunione coniugale, e dovrà intieramente conservare ai figli la porzione del defunto spettante loro, senza che possa alienare li beni stabili, vendendo soltanto li mobili o semoventi, a beneficio d'essi figli od eredi.

Ed il padre, che non facesse come sovra l'inventario, perderà l'usufrutto, che gli competesse nella porzione de' beni spettante ai figli; e la madre, che non facesse pure l'inventario, ove essa sia tutrice o curatrice dei figli, o non fossero essi provvisti di tutore o curatore, soggiacerà alle pene prescritte dalla legge contro ai tutori e curatori, che non fanno l'inventario.

187. La comunione si scioglie, 1. per la morte naturale d'uno de' coniugi; 2. per la separazione loro personale, ossia di loro ed abitazione, purchè però sia quella autorizzata e pronunciata definitivamente dal Giudice competente; 3. per la condanna d'uno de' coniugi a pena corporale afflittiva perpetua; 4. per la separazione de' beni.

188. Nel caso di condanna a pena corporale afflittiva temporaria d'uno de' coniugi, ove quella oltrepassi gli anni dieci, sarà in arbitrio dell'altro di provocare in giudizio lo scioglimento della comunione in contraddittorio del coniuge condannato, o di chi per esso sia persona legittima.

189. La separazione de' beni non può dimandarsi che dalla moglie, li di cui beni si trovino in pericolo, e quando il disordine degli affari del marito dà luogo a temere, che i di lui beni propri non siano sufficienti per soddisfare i dritti e le ragioni della moglie; e dovrà essa proporre la domanda in giudizio.

Ogni separazione di beni stragiudiziale è nulla.

190. La moglie separata tanto di beni e di persona, quanto di beni solamente, ne riassumerà l'amministrazione; non potrà però divenire agli atti, di cui nell'articolo 176, se non a termini del medesimo, e dell'articolo 177.

191. La comunione sciolta per la separazione di persona e beni, o di beni solamente, oppure per la condanna temporaria, di cui nell'articolo 188, può ristabilirsi di consenso d'ambidue le parti, purchè però ciò si faccia per atto pubblico.

In questo caso la comunione ristabilita riacquista li suoi effetti dal giorno del matrimonio: le cose sono restituite nel medesimo stato, come se non vi fosse stata separazione, purchè quanto alla moglie, siano seguiti gli atti a termini degli articoli 176 e 177.

192. Qualunque convenzione, per cui i coniugi ristabilissero la loro comunione sotto condizioni diverse da quelle, che la reggevano anteriormente, sarà nulla.

193. La moglie, od i suoi eredi ed aventi causa hanno la facoltà dopo lo scioglimento della comunione, d' accettarla o di rinunciarvi, ove però non abbiano presa ingerenza ne' beni della comunione, od assunta la qualità dichiarativa della medesima.

Gli atti semplicemente amministrativi o conservatorii non sono vevoli ad indurne la presa ingerenza.

194. La moglie superstite, che vuole con-

servar la facoltà di rinunciare alla comunione, deve, entro tre mesi successivi alla morte del marito, od in quell'altro maggior termine, che per giuste cause le sia dal Giudice accordato, far procedere ad un fedele ed esatto inventario di tutti i beni della comunione, in contraddittorio degli eredi del marito, od essi formalmente citati.

195. Nel termine sovra prescritto, ed in quello di altri quaranta giorni successivi, ella deve accettare o rinunciare alla comunione, venendovi dagli eredi del marito, od altri interessati giudizialmente interpellata.

196. In mancanza di siffatta interpellanza, la vedova, che non ha fatta la rinuncia nel termine sovra stabilito, non è privata della facoltà di rinunciare, quando non siasi ingerita nei beni, ed abbia fatto procedere all'inventario.

197. La vedova, che ha distratto od occultato qualche effetto della comunione, è dichiarata in comunione, non ostante la sua rinuncia: lo stesso ha luogo riguardo ai di lei eredi, ai quali sono pure applicabili gli articoli 194 e seguenti.

198. Se la vedova muore prima della scadenza del termine sovra prescritto, senza che abbia fatto o compito l'inventario, li suoi eredi avranno lo stesso termine per farlo e compirlo, e dopo il compimento anche quello di giorni quaranta per deliberare.

Morendo la vedova dopo compito l'inventario, li suoi eredi avranno il nuovo termine di giorni quaranta per l'effetto di cui sovra.

199. Le disposizioni degli articoli 194 e seguenti sono applicabili alle mogli delle persone condannate a pena corporale afflittiva perpetua.

200. Se gli eredi della moglie sono discordi intorno all'accettazione o rinuncia della comunione, in modo che l'uno l'abbia accettata, e l'altro rinunciata, quegli, che l'ha accettata, rappresenta quanto alla comunione per intero la moglie, sia per l'attivo, che pel passivo della comunione medesima.

201. Non potrà il marito assegnare alla moglie a titolo d'aumento dotale o donazione a causa di nozze, o per altro titolo qualunque, maggior somma o quantità della quarta parte della dote, che a lui sarà stata costituita; e non potrà la moglie avere, che il solo usufrutto dell'aumento suddetto, pendente la di lei vita, nel caso di premorienza del marito, riservata alli di lui eredi la proprietà.

202. L'aumento suddetto sarà dovuto, e si pagherà alla moglie a rata della dote, che sarà stata pagata al marito, salvo che questi avesse per sua colpa o negligenza tralasciato d'esigerla in tutto od in parte, nel quale caso sarà dovuto anche per quella porzione, che avesse ommesso d'esigere.

203. Alla vedova, pendente l'anno del lutto, sono dovuti dagli eredi del marito gli

alimenti, non meno che le vesti da duolo, nella somma rispettiva, che verrà fissata dai Magistrati o Giudici, a seconda della condizione delle persone, e del patrimonio del defunto marito.

E la così detta *migia cambra*, ossia la quantità dei mobili da assegnarsele, sarà ristretta soltanto ai mobili ed alle suppellettili ordinarie, necessarie pel letto e per la mensa.

204. Alle disposizioni contenute nell'articolo 201 non potrà alcuno de' contraenti rinunciare; nè Notaio alcuno ricevere siffatte rinuncie, sotto pena di nullità.

205. Le gioie, che dagli sposi o loro congiunti si daranno in regalo alle spose prima della celebrazione del matrimonio, s'intenderanno date alle medesime in proprietà, purchè quanto a quelli, tra' quali ha luogo la comunione legale de' beni, non eccedano il valore di quattrocento scudi, e rispetto alle persone, tra le quali ha luogo il regime dotale, la decima o l'ottava parte della dote ad arbitrio del Giudice, secondo le circostanze e qualità delle persone, e loro facoltà: per ogni eccedente s'intenderà riservata al marito od ai suoi eredi la proprietà, sciolto il matrimonio.

Le gioie poi, che dopo la celebrazione del matrimonio si daranno dal marito alla moglie, s'intenderanno date per solo ornamento ed uso della medesima, pendente il matrimonio, e dovranno perciò, quello sciolto, restituirsi al marito od ai suoi eredi.

206. Le vendite ed alienazioni, che si faranno dal marito, ove il matrimonio sia stato contratto a dote, quantunque siavi stata la sottoscrizione ed obbligazione della moglie, s'intenderanno fatte a vantaggio o danno del solo marito, e questi ed i suoi eredi saranno obbligati a tenere la moglie, i di lei eredi, e beni rilevati ed indenni d'ogni pregiudizio, che potesse alli medesimi derivare dall'intervento, e dalla sottoscrizione ed obbligazione della moglie.

207. Le compere poi, che il marito avrà fatto con assistenza o menzione eziandio della moglie, s'intenderanno fatte a favore dello stesso marito, ed il prezzo s'intenderà pagato con proprio suo danaro, ove dallo stesso instrumento di compra od altrimenti non consti, che il prezzo suddetto, od una parte d'esso sia stato pagato di danaro della moglie; non potranno conseguentemente, ove ciò non consti, la moglie od i suoi eredi rivendere la cosa comprata come sovra, pel solo motivo d'essersi di lei fatta menzione nell'atto suddetto, salvo pagando al marito od ai suoi eredi il prezzo dovuto della medesima.

208. A riguardo de' matrimoni contratti dopo l'Editto del 2 di marzo 1768, e che si contrarranno in avvenire, si avrà per abilito e soppresso, come espressamente deroghiamo ed annulliamo il privilegio della tenuta, senz'obbligo d'imputazione dei frutti estesa ad alcune città del Regno in favore delle vedove, fermi rimanendo per le me-

desime gli altri mezzi legali, onde conseguire la restituzione delle dote.

209. Alle vedove per la restituzione delle dote pecuniarie, o consistenti in effetti estimati, dopo l'anno del lutto s'accorderanno gl'interessi alla ragione del sei per cento.

210. Per le dote costituite in effetti fruttiferi inestimati, non potranno nè il costituente moroso a rilasciarne il possesso, nè gli eredi del marito dopo l'anno del lutto, in caso di restituzione, essere astretti, se non se alla rappresentazione de' frutti percevuti, o che poteano perceiversi dai medesimi effetti, ai quali soli avrà altresì ragione il marito in caso di dote estimata, senza che possa pretendersi altro interesse, salvo per riguardo de' frutti de' bestiami, che continueranno a regolarsi in ragione del dieci per cento sul valore de' bestiami medesimi.

211. Quanto poi alla dote pecuniaria promessa e non pagata, s'accorderà al marito, pendente il matrimonio, ne' casi in cui il medesimo sarà in dritto d'esigere i proventi dotali, l'interesse alla rata del sei per cento, ove non siasi quello convenuto in una rata minore.

212. Oltre i lucri dotali, che sogliono stipularsi ne' contratti di matrimonio, e le donazioni fatte in occasione di esso, permettiamo ai mariti ed alle mogli di farsi per atto di ultima volontà donazioni o lascite anche scambievoli, tanto in proprietà, come in usufrutto, ancorchè il donante avesse figliuoli o discendenti, salva però sempre alla moglie ne' suoi casi, giusta il dritto comune, la ragione della quarta, e salve le altre restrizioni delle disposizioni di chi avesse figliuoli di primo matrimonio; e rispetto alle donazioni fra vivi, s'osservera il prescritto dalla ragion comune.

213. Seguendo col matrimonio del figlio la sua emancipazione, a termini dell'articolo 7, se il padre non avesse ricevuto la dote promessa e costituita al figlio all'occasione del di lui matrimonio, nè consentito espressamente, che gli si pagasse e consegnasse, non sarà obbligato alla restituzione della medesima, venendone il caso, quantunque siasi trovato presente, ed abbia consentito al matrimonio ed alla costituzione della dote in favore del figlio.

TITOLO XV.

Delle compere e vendite.

214. Il venditore di beni stabili, come pure colui, che vorrà sugli medesimi beni imporre censi od altri pesi, dovrà denunciare e manifestare al compratore, ed a colui che darà il denaro a censo, nel rogito dello stesso atto od instrumento, li vincoli, le obbligazioni, i debiti e censi, alli quali fossero obbligati essi beni, sotto pena di stellionato, e di perdere il prezzo della cosa venduta.

215. Il Notaio dovrà spiegare nell'istesso atto e nella scrittura di vendita o censo li

pesi e vincoli, che il venditore avrà manifestato, sotto pena di pagare in proprio; e di risarcire ogni danno al compratore e creditore censuario, in mancanza di beni del venditore.

216. Nelle stesse pene incorrerà chi vendesse cosa non sua, o chi la obbligasse od alienasse a due persone.

217. Li Notai o Scrivani, che riceveranno gli atti od instrumenti, di cui sovra, dovranno interrogare espressamente li venditori, affinchè dichiarino, se tali beni siano venduti, ipotecati, od in qualunque modo obbligati ad altri, con far espressa menzione nello stesso instrumento della dichiarazione, che i venditori avranno fatto, sotto pena d'esser eglino tenuti in proprio all'evizione verso il compratore, in mancanza di beni del venditore.

218. Qualunque statuto, consuetudine o legge, per la quale competeva per l'addietro al vicino o parente la prelazione ed il ritratto di beni stabili ad altri venduti, è abolita.

219. Ne' contratti di vendita, ed in qualsivoglia altra sorta d'alienazione di stabili, s'intenderà sempre riservata a favore del venditore, o di colui che aliena, una speciale ipoteca per tutto il prezzo, o pel residuo di cui restasse creditore, ancorchè non ne sia seguita una particolare convenzione, o che si fosse espressa la fede o dilazione del pagamento nell'atto della vendita od alienazione.

220. Avrà siffatta ipoteca il privilegio d'essere preferita a qualunque altra privilegiata anteriore ipoteca, che potesse competere a chicchessia contra il compratore: benchè si trattasse del favore delle doti o del fisco.

221. La riserva del dominio espressa dal venditore o da qualunque altro alienante in qualsivoglia forma per il prezzo o residuo di esso, non avrà maggior forza di quella, che abbia la suddetta special ipoteca; conseguentemente nè questa, nè quella darà facoltà al venditore di poter liberamente ritrarre la cosa venduta, ma solamente d'agire pel conseguimento del prezzo; ed intervenendo in un giudizio di concorso, d'esser collocato prelativamente agli altri a giusto estimò sopra la cosa predetta, sulla quale però sarà lecito a qualunque de' creditori di offerire.

222. Essendovi più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto od in parte, il primo venditore sarà preferito al secondo, il secondo al terzo, e così progressivamente.

223. Quelli, che prestassero danaro ad alcuno per acquistare qualche fondo stabile, ancorchè non abbiano particolarmente stipulata una speciale ipoteca sulli beni comprati co' loro danari, godranno nondimeno sopra d'essi il favore della speciale pozziorità, come se l'avessero espressamente stipulata, purchè però sia comprovato autenticamente coll'atto d'imprestito, che la somma era de-

stinata a tale impiego, e con la ricevuta del venditore, che il pagamento del prezzo dell'immobile sia stato fatto col danaro imprestato.

224. Non s'intenderà però pregiudicato al privilegio di chi avrà speso o prestato il danaro per la conservazione o riparazione della medesima cosa alienata, ancorchè non se lo avesse riservato, purchè apparisca della necessità, che richiedeva tale spesa, e che i danari siano stati convertiti in tale uso.

E ciò quanto alle fabbriche, ricostruzioni o riparazioni d'edifici o qualunque altra opera, mediante il giudizio d'un perito, seguito preventivamente, ad oggetto d'accertare lo stato dei luoghi relativamente ai lavori, pei quali il proprietario avrà dichiarata la sua intenzione, e purchè i lavori seguiti siano stati poscia approvati da un altro perito entro sei mesi al più dalla loro ultimazione; tali periti dovranno essere nominati d'ufficio dal Giudice del luogo, ove sono situati gli edifici, al quale dovranno i periti rispettivamente fare la loro relazione giurata, onde di tutto venga a constare per atto autentico.

L'ammotore però di siffatto credito privilegiato per la fabbrica, ricostruzione o riparazione di cui sovra, non potrà eccedere il valore comprovato col giudizio del secondo perito, che avrà approvato i lavori, e si ridurrà al maggior valore, che ha lo stabile al tempo dell'alienazione, e che deriva dai lavori fatti nel medesimo.

Quelli poi, che hanno imprestato il danaro per pagare o rimborsare gli operai, godranno dello stesso suddetto privilegio, purchè venga tale impiego autenticamente comprovato coll'atto d'imprestito, e colla quitanza degli operai nella conformità sovra prescritta per coloro, che hanno prestato danaro per l'acquisto d'un immobile.

225. La stessa pozziorità ed il privilegio sovra accordato al venditore, competeranno eziandio, quantunque non ne abbiano fatto espressa riserva nell'atto della divisione, alli coeredi sopra gl'immobili dell'eredità pel caso d'evizione dei beni tra essi divisi, e per le compensazioni o per il conguaglio delle porzioni ereditarie.

226. Li cavalli e buoi venduti agli agricoltori e carrettieri s'intenderanno sempre tacitamente ipotecati per il prezzo a favore dell'i venditori, ancor quando passassero a mani d'un terzo, contro a cui avranno l'azione per riavere o li cavalli e buoi venduti, od il prezzo, non ostante che il terzo possessore li avesse ricevuti in pagamento di debito; e saranno li venditori suddetti preferiti per detto prezzo a qualunque altro creditore anche privilegiato.

227. Il compratore della cosa precedentemente ad altri locata dal proprietario venditore, non potrà espellere l'affittuale o l'inquilino, il quale abbia un atto pubblico di locazione, o scrittura privata di data certa, ove il proprietario stesso non abbiasi

riservato un tale dritto nel contratto medesimo di locazione.

228. Se nel contratto di locazione si è convenuto, che in caso di vendita il compratore possa espellere l'inquilino o l'affittuale, e non siasi fatta stipulazione alcuna intorno ai danni ed interessi, il locatore è tenuto ad indennizzare l'affittuale o l'inquilino nel modo seguente.

229. Se si tratti di casa, appartamento o bottega, il locatore pagherà a titolo di danni ed interessi al conduttore, che dee essere espulso, una somma eguale alla pigione per il tempo, che secondo la consuetudine de' luoghi viene accordato dalla denuncia di congedo all'uscita.

230. Trattandosi di fondi rustici, l'indennizzazione, che il locatore dovrà pagare al colono, è il terzo del fitto di tutto il tempo, per cui dovrebbe continuare la locazione.

231. L'indennizzazione sarà determinata dal giudizio de' periti, ove si tratti di manifatture, fabbriche od altri stabilimenti, che esigano considerevoli anticipazioni.

232. Il compratore, che vuole far uso della facoltà riservata nel contratto d'espellere l'affittuale o l'inquilino in caso di vendita, è inoltre tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per le denunce di congedo.

L'affittuale de' beni rustici dee esser avvertito almeno un anno prima.

233. Gli affittuali o gl'inquilini non si possono espellere, se dal locatore, od in sua mancanza, dal compratore, non viene loro prima pagata l'indennizzazione superiormente stabilita.

234. Se la locazione non è fatta con istromento pubblico o con scrittura privata avente data certa, nei casi, ne' quali la locazione è permessa farsi con privata scrittura, il compratore non è tenuto a verun risarcimento di danni ed interessi.

235. Le suddette scritture private s'intenderanno aver data certa dal giorno, che precedentemente al contratto di vendita saranno state insinuate, o giudizialmente riconosciute dal locatore; dal giorno della morte di colui, od uno di quelli, che le hanno sottoscritte, o dal giorno, in cui la sostanza delle medesime scritture resta comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici prima del contratto di vendita, oppure che la verità della data delle surriferite scritture si giustifichi in altro modo con concludente prova.

236. Il compratore con patto di ritratto non può usare della facoltà d'espellere il conduttore, sino a che collo spirare del termine fissato pel ritratto, egli non divenga irrevocabilmente proprietario.

237. La rescissione del contratto di vendita a titolo di lesione enorme, non avrà luogo a favore del compratore, ma soltanto del venditore.

238. Venendo la domanda per la rescissione proposta dal venditore a titolo di le-

sione enorme od enormissima, non potrà la prova di questa ammettersi per mezzo di testimoni; dovrà bensì farsi per mezzo di giudizio o relazione di tre periti nominati tutti e tre o di consenso delle parti, o d'ufficio;

E vi si farà soltanto luogo nel caso, in cui i fatti articolati fossero bastantemente verosimili e gravi per far presumere la lesione.

239. La domanda per la rescissione suddetta a causa di lesione qualunque, non sarà più ammissibile dopo quattro anni, da computarsi dal giorno della vendita.

240. Nissuno potrà comprare, vendere, nè contrattare con servitori, nè figli di famiglia, nè farsi prestar danaro, nè ricevere dai medesimi alcuna cosa, neppure in commendata; ed ove qualche persona avesse comprata, ed in qualunque modo ricevuta qualche cosa, dovrà denunciarla immantinente al Giudice del luogo, padrone e padre rispettivo di chi gliela diede, sotto pena di pagare il danno ai padroni e padri suddetti, ed il valore della cosa col doppio, e colla pena eziandio di furto, a seconda delle circostanze.

TITOLO XVI.

Delle Gride per la vendita de' beni.

241. Avendo Noi riconosciuto essere le disposizioni in addietro date per le gride nella vendita degli immobili insufficienti ad ottenere il fine, che si voleva conseguire, la sicurezza cioè de' compratori, e l'indennità dei creditori aventi ipoteca, od altro dritto sulli beni venduti, abbiamo stimato più ampiamente provvedervi, anche a fine di agevolare a' proprietari il mezzo di trovar compratori ad un vantaggioso prezzo de' beni, che volessero destinare alla vendita; vogliamo perciò, che all'avvenire s'osservino nelle gride per la vendita de' beni le prescrizioni, di cui infra.

242. Chiunque vorrà vendere i propri beni alle gride, ricorrerà alla Real Udienza nel Capo di Cagliari, ed alla Reale Governazione nel Capo di Sassari, secondo il territorio in cui sono situati, con supplica, nella quale dovrà specificare i beni, che vuol vendere, la natura e quantità loro, la regione e coerenze, il titolo, od i titoli del suo dominio, e tutte le servitù ed altri pesi, che vi fossero.

243. Il Magistrato ordinerà, che si pubblicino due gride, colle quali si manifesterà, mediante l'inserzione della supplica come sovra presentata nelle lettere di gride, ossia dispaccio, la vendita di detti beni, e s'avvertirà chiunque pretendesse avervi qualche dritto di dominio, ipoteca, fidecommissio, primogenitura, doti, riscatto, servitù, censo, o qualsivoglia altro, debba dedurlo avanti se nel termine di mesi due dal giorno dell'ultima grida, sotto pena di decaderne per sempre.

244. Le gride si pubblicheranno ed affiggeranno per copia autentica nel luogo del Tribunale, ed anche alla casa d'abitazione del venditore, in quello ove sono situati li beni, e nelle due città della residenza dei succennati Magistrati, siano da uno, oppure dall'altro ordinate.

245. Se il venditore non ha domicilio nel Regno, la pubblicazione delle gride si farà nel luogo del Tribunale, in cui è stata la di lui ultima abitazione; e se non vi ha mai abitato, basterà, che si faccia ne' luoghi ove sono situati i beni, e nella residenza di detti Magistrati.

246. Si faranno le suddette gride con un intervallo di tempo non minore di giorni quindici, e si registreranno da' rispettivi Segretari e Scrivani, con obbligo altresì agli Segretari di detti Magistrati di tenerne per un mese esposta ed affissa la copia nel pubblico uditorio.

247. Lo stesso s'osserverà dopo seguito il contratto di vendita, quando siasi pattuito nel medesimo tra il compratore e venditore, che s'espungano i beni alle gride; ed ove nel termine convenuto il venditore non v'adempisca, potrà il compratore far esporre li beni alle gride a spese del venditore, facendo citare anche il medesimo, onde intervenga nel giudizio per risolvere gli eccitamenti ed opposizioni, che venissero fatte dagl'intervenienti.

248. Se non saranno state pattuite le gride, e vorrà nondimeno il compratore esporre alle medesime i beni comprati, potrà il Magistrato accordarle, sentito il venditore, semprechè stimerà giusto e conveniente permetterle; e s'osserverà anche in questo caso quanto si è sovra prescritto.

249. Si osserverà eziandio lo stesso, quando si mettano beni in vendita al pubblico incauto, coll'espressione nel titolo, che sarà facoltativo all'acquisitore d'esporsi alle pubbliche gride: in questo caso le spese delle solennità del giudizio s'intenderanno sempre a carico dell'acquirente, a peso però del venditore quelle altre, le quali fossero cagionate dagli eccitamenti ed opposizioni dei creditori ed intervenienti nel giudizio; il che avrà pure luogo nel caso, di cui nel precedente articolo 247, salvo che per qualche particolare motivo il Magistrato giudicasse dover essere a carico del venditore le spese eziandio di dette solennità.

250. Quando i beni da venderli saranno o dotati o fidecommissari, o di pupilli, minori, donne o corpi privilegiati, prima che si pubblichino le gride si conoscerà se vi concorra una delle cause, per le quali ne è permessa l'alienazione, servate le regole per ciò stabilite.

251. E perchè coloro, i quali o per timore reverenziale, o per altro rispetto non sono in istato di agire, come le mogli, i figliuoli di famiglia, ed altri, non restino talvolta indifesi e pregiudicati, il Magistrato deputerà sempre un curatore per essi, acciò vegli alla loro indennità, e faccia quelle parti,

che saranno necessarie per la loro cautela.

252. Li Segretari o Scrivani rispettivi dovranno, dopo averle eseguite nel modo sovra prescritto, restituire le lettere di grida alla Segreteria del Magistrato, dal quale furono spedite, colle rispettive loro attestazioni di averle pubblicate, affissa, e lasciata affissa copia delle medesime ne' luoghi e forma di cui sovra, ed in caso di negligenza, vi saranno eccitati d'ufficio dal Magistrato, sotto quelle pene, che il medesimo stimerà loro imporre; e qualora avessero trascurato d'eseguire qualcuna delle solennità surriferite, si faranno supplire da' medesimi senza costo d'alcuna spesa, o se no dovrà a spese loro, ove sia necessario, commettere ad altri l'esecuzione.

253. Il venditore, o volente vendere, dovrà presentare ed esibire li titoli, colli quali i beni esposti alle gride sono al medesimo pervenuti; quando però non avesse egli tali titoli, per trattarsi di beni dell'antico patrimonio degli antenati, o che per altre circostanze non gli fosse possibile l'esibizione d'essi titoli, si dovrà presentare una dichiarazione giurata del venditore suddetto, che egli non ritenga li titoli de' beni, che non li abbia potuti rinvenire non ostanti le usate diligenze, e che i tali beni sieno d'antico patrimonio di sua casa, avvalorando questa circostanza colle legittime dichiarazioni degli amministratori del pubblico, o di quelle altre persone, che ne fossero informate.

254. Ove la moglie e la nuora del venditore non avessero proposto nel giudizio di gride le loro ragioni dotali, e vi fosse luogo a credere, che a quelle sieno obbligati i beni cadenti nel giudizio, dovrà il curatore esigere la presentazione degli istrumenti dotali, che fossero seguiti.

255. Passato il termine di mesi due dopo l'ultima grida, senza che siavi alcuno, il quale si opponga, nè abbia il curatore fatto alcun eccitamento riguardo alle persone, che sono alla sua cura affidate, il Magistrato, riconoscendo essersi osservate ed eseguite le solennità sovra prescritte, quanto alla forma estrinseca, decreterà potersi fare, ed eseguire, o doversi approvare la vendita; e trattandosi di vendita da farsi, l'istromento si riceverà sempre da quel Notaio, che eleggeranno le parti.

256. La vendita, come sovra seguita, non potrà più impugnarsi da alcuno, ancorchè si trattasse del fisco per le pene pecuniarie, e confiscazioni, d'assenti, pupilli, minori, comunità ed altri privilegiati, li quali potranno solamente agire verso i loro amministratori, se per loro colpa e negligenza saranno lesi; e tutti quelli, che vi poteano aver qualche diritto come sovra, ne saranno senz'altro decaduti rispetto al compratore, e sciolti i beni venduti da ogni vincolo, obbligazione e gravame: salvo però sempre il diretto dominio, ed i canoni, che ne dipendono sì per titolo di feudo, che di enfiteusi, e salva la feudalità di detti beni,

ed ogni altra ragione spettante al Nostro patrimonio, a cui non s'intenderà mai pregiudicato.

257. Comparendo alcuno per opporsi alla vendita, se l'opposizione riguarderà il dominio de' beni, perchè pretenda d'averne o la proprietà, od il diritto di succedervi per un qualche fidecommissio, primogenio, od altra disposizione tra vivi, o d'ultima volontà, non si permetterà, o non si approverà la vendita, sinchè il possessore non abbia risolta l'opposizione.

258. Se poi questa nascerà da censo, ipoteca, per evizione, od altro titolo, riscatto o servitù, la vendita si permetterà colla legge, che la cosa passi nel compratore, col suo peso; se da credito, per il quale il possessore sia in mora, colla condizione, che si depositi altrettanto del prezzo per essere distribuito e pagato a quelli, ai quali sarà dovuto, secondo la rispettiva loro anteriorità e pozziorità; e se di prelazione, si dichiarerà, che debba anteporsi ad ogni altro compratore colui, a cui spetta.

259. Allorchè li crediti, censi e ragioni dagli intervenienti proposte, eccedano l'importo del prezzo convenuto od offerto rispettivamente, e nel patrimonio del venditore non siavi, o si tema non esservi fondo sufficiente per soddisfare li creditori ipotecari, s'assegneranno questi a deliberare, o dichiarare, se vogliono o non usare della ragione d'offerire.

260. Quando però il fondo cadente nel giudizio delle gride fosse stato esposto al pubblico incanto sull'istanza de' medesimi creditori ipotecari, non dovranno più essi essere ammessi ad offerire, per escluderne il deliberatario.

261. Se più creditori delibereranno usare della ragione d'offerire, dovrà in eguaglianza d'offerta preferirsi quello, che in linea di collocazione sarebbe anche preferito per la soddisfazione del suo credito.

262. Non si farà luogo alla ragione d'offerire ne' casi suddetti per escludere il compratore o deliberatario, se l'offerta non supererà del dieci per cento il prezzo già convenuto col compratore, o l'offerta dal deliberatario suddetto.

263. Nelle cause d'opposizione alla vendita, si procederà in qualunque giorno non feriato in onore di Dio, e si spediranno sommariamente.

264. Quelli, che diventassero creditori del venditore dopo la pubblicazione delle gride, se compariranno avanti che sia pagato il prezzo, e se, soddisfatti gli anteriori, vi sia qualche residuo, con cui possano conseguire il pagamento de' loro crediti, non potranno ricevere pregiudizio dalle gride suddette.

265. Qualora si tratti d'effetti acquistati a favore del Nostro patrimonio, col patto delle gride da seguire a spese del medesimo, la cognizione del giudizio d'esse spetterà al Tribunale dello stesso Nostro patrimonio, ossia Giunta Patrimoniale.

TITOLO XVII.

De' contratti detti di Socida.

266. Ne' contratti tra il proprietario ed il pastore, al quale si consegna il bestiame per pascerlo, curarlo e custodirlo, sarà lecito convenire tra essi come meglio stimassero, purchè le loro convenzioni e patti non si oppongano alle leggi; s'intenderanno bensì sempre tali convenzioni e contratti col' assoluto obbligo al pastore di rendere il conto al proprietario del bestiame, o socio maggiore, una o due volte nell'anno, al mese di maggio o di ottobre, senza che in modo alcuno possasi nè dall'uno, nè dall'altro dei contraenti rinunciare al rendimento del conto suddetto, nè possa il Notaio ricevere ed apporre siffatte rinunce nei contratti, che stipulasse; e se nel rendimento del conto da darsi come sovra, risulterà il pastore in frode, od in grave negligenza, incorrerà la perdita d'ogni dritto, che gli competesse sul bestiame compreso nel contratto, e sarà obbligato di servire al proprietario, o socio maggiore, tutto il tempo, che basterà per soddisfarlo del risultante di lui credito, ove non abbia altri mezzi per la soddisfazione.

267. Non si potrà ne' contratti suddetti stipulare, che il pastore soffra a solo suo danno la perdita del bestiame avvenuta anche per caso fortuito; e senza sua colpa, o che egli abbia nella perdita una parte giù grande, che nel guadagno, sotto pena della nullità di siffatte convenzioni.

268. Sotto la stessa pena, di cui nell'articolo 1910, dovranno i pastori apporre un segno negli orecchi al bestiame loro consegnato, e controsegnarlo eziandio a fuoco con marchio, cioè il bestiame minuto, come pecore, nel mese di maggio, ed il grosso, come vacche, per tutto il mese d'ottobre, denunciando e facendo registrare nella Curia o Tribunale del luogo l'apposto segno e marchio.

269. Quanto alle cavalle e cavalli, dovranno controsegnarsi soltanto col marchio indicante o le armi della famiglia del proprietario, od in difetto, le lettere iniziali del nome e cognome del medesimo.

270. Non potrà, sotto l'istessa pena, e del risarcimento d'ogni danno, il pastore parziario o mercenario cambiare o tradurre il bestiame per tenerlo e custodirlo in altra regione diversa da quella, in cui prima lo teneva, nè unirlo con altra greggia e con altri pastori, che avessero bestiame dello stesso segno o diverso, senza licenza e permesso del proprietario o socio maggiore.

271. Non potrà alcun pastore aver alla sua custodia e cura bestiame, che d'un solo segno, nè che appartenga a diversi padroni, quali usino lo stesso segno e marchio, sotto pena di cento lire, e della perdita di tale bestiame.

272. Nissun pastore potrà avere in custodia ne' salti e montagne un minor numero, se porci, di venti, e ciò unitamente a quin-

dieci sino a venticinque capre; d'ottanta, se pecore o capre; e di venticinque, se vacche, con altrettante capre bensì, sotto pena della perdita del bestiame rispettivo.

273. Dovranno li pastori portare tutto il formaggio, che ricaveranno, al luogo e nel tempo, che sarà convenuto tra essi ed i padroni, o soci maggiori del bestiame, sotto la pena di lire cinquanta; così pure dovrà il pastore nel caso d'uccisione o morte di qualche capo di bestiame, portarlo con la pelle o cuoio entro tre giorni, coll'intero segno di fuoco o d'orecchio, a casa del proprietario, o socio maggiore, e quindi presentarlo al Giudice e Scrivano della Curia per la registrazione, sotto pena di lire cinque, e della perdita del frutto d'una settimana tutte le volte, che contravverrà a siffatta obbligazione.

274. Negli instrumenti e scritture de' contratti, che si faranno tra il pastore ed il proprietario del bestiame, o socio maggiore, non potrà alcuno d'essi rinunciare, nè alterare in verun modo le disposizioni sovra ordinate, sotto la pena di cinquanta scudi; e la stessa pena incorreranno i Notai o Scrivani, che ricevessero siffatte rinuncie, le quali saranno eziandio nulle o di nessun effetto.

275. I contratti di società di bestiame fra i proprietari ed i pastori, dovranno farsi o per atto pubblico, o per scrittura privata, sottoscritta da due testimoni.

276. Resta abolita perpetuamente ogni contribuzione di bestiame anche di scarto, e da macello, di qualsivoglia specie, ed in qualsivoglia benchè menoma quantità, da farsi dai proprietari o pastori d'essi bestiami contra la libera loro volontà, per la provvisione delle carni ad uso di qualunque città, università o corporazione, volendo Noi, che questa abolizione sia inviolabilmente osservata in perpetuo, sotto la pena di cento-cinquanta scudi al Ministro o Giudice, che concedesse od autorizzasse siffatte contribuzioni, ed altrettanto a quelli, che ne usassero, e dell'esiglio anche in perpetuo.

277. Nessun proprietario o pastore potrà per verun titolo o pretesto esser obbligato a vendere bestiame in qualunque benchè menoma quantità ad alcuna città, università o corporazione, nè a preferire alcuna delle medesime; non potrà neppure presentarsi alcun tempo per le vendite di detto bestiame, nè imporsi per l'avvenire alcuna tassa o limitazione sul prezzo del medesimo, e nemmeno farsi questo arbitrare da periti o da probi uomini, od altrimenti; dovrà perciò esser in piena facoltà ed arbitrio di detti proprietari e pastori il vendere il proprio bestiame in tutto o parte, come, quando, ed a chi meglio simeranno, ed a quel prezzo, che loro riescirà di ricavare.

278. Nel solo caso d'urgente necessità, o non altrimenti, potranno obbligarsi i negozianti in bestiame, ossia coloro, che ne fanno incetta per ingrassarlo e rivenderlo, a farne vendita a giusto prezzo e non poten-

do questo concordarsi fra il venditore ed il compratore, verrà arbitrato da due periti eligendi uno per parte, ed in caso di diserepanza, da un perito d'ufficio; e ciò previo giuramento da prestarsi da tali periti, d'attenersi nella fissazione de'prezzi al vero e giusto valore del bestiame, senz'alcun riguardo alla tassa del prezzo delle carni nelle città e ville del Regno.

TITOLO XVIII.

Degl'Interessi, e Riduzioni a termini di giustizia ed equità di vari contratti e privilegia.

279. Per riflessi d'equità o di pubblico bene deroghiamo pei contratti fatti dopo l'osservanza dell'Editto 2 marzo 1768, e che in avvenire si faranno, non meno al privilegio degli atti e clausole dette d'accusazione di terzo, vegliante nelle città di Cagliari ed Alghero, che a quello d' anteriorità già accordato agl' instrumenti stipulati in Cagliari.

280. Pe' crediti de' negozianti o mercanti col mezzo di prestiti o vendite di mercanzie, o che in altro modo procedano dal commercio eziandio tra negozianti e non negozianti, fissiamo la ragione dell'interesse al sei per cento, abolita ogni distinzione tra i negozianti fuori Regno e gli altri, e basteranno le prove sommarie fatte dagli stessi negozianti o mercanti coll' esame di due o più testimoni, citata la parte, per giustificare la qualità mercantile, o che tengano bottega aperta, o negozio.

281. Per far luogo però all'aggiudicazione di detto interesse mercantile, si richiederà inoltre il patto, ed in difetto d'esso tanto per le mercanzie vendute a credenza, come per qualunque altro dei sovraccennati crediti, l'interpellanza giudiziale; o per mezzo di pubblico Notaio, ovvero la mora pel trascorso del giorno fissato al pagamento.

282. Nell'avanti prescritta restrizione degl'interessi mercantili non s'intenderanno compresi li ricambi, gli sconti, nè i prestiti veramente marittimi col patto del rischio di mare, e senza pegno, nè ipoteca di beni stabili, dritti, ragioni od azioni, con cui s'assicuri il capitale o provento.

283. Non sarà però lecito a persona alcuna di vendere a credenza le mercanzie, per pagarle in certo tempo ad un prezzo più del rigoroso, od al massimo, che si potessero vendere a pronti contanti; e nel caso di siffatto eccesso, dovrà sempre il prezzo ridursi a quello, che comunemente correva al tempo della vendita.

284. Gl'interessi de' mutui, che si contraessero tra particolari, non concorrendo nei medesimi la qualità di negozianti o mercanti, saranno dovuti alla rata del cinque per cento, semprechè saranno espressamente pattuiti, o v'intervenga la mora del debitore pel trascorso del giorno fissato al pagamento, oppure l'interpellanza giudiziale, senz'obbligo più d'alcuna prova di lucro cessante o danno emergente.

285. Lo stesso s'osserverà in ogni altro contratto o negozio civile, in cui venga stipulata, o sia dovuta, la prestazione degli interessi.

286. Non potrà però mai la detta rata del cinque per cento eccedersi in nessun caso; sarà nondimeno permesso ai Magistrati e Giudici d'eccederla in que' soli casi pecuniari, ne' quali per una vera prova di danno emergente così stimassero di giustizia, senza però, che a pretesto di lucro cessante possano mai oltrepassare le rispettive rate, come sovra prescritte: siccome non sarà lecito, nè anche per ragione di danno emergente, ogni volta che questo non derivi all'onde al creditore, se non per volontario difetto d'estinzione d'un debito per l'addietro contratto sotto maggior interesse.

287. Sebbene per non recar alcun ritardo all'avanzamento dell'agricoltura, nel tempo che pensiamo a tutti i mezzi più opportuni a promuoverlo, vogliamo ben tollerare per ora i contratti, che si fanno di vendite di grano a credenza per semincro, con obbligo od assoluto, od alternativo di pagare in grano, e di compra di granaglie con anticipato pagamento di prezzo al tempo delle sementi; dichiariamo però, che dovranno aversi per condannate e proibite le convenzioni, in virtù delle quali si fissasse ai grani venduti il più alto prezzo, che corresse in maggio, od in altro mese dell'anno, od ai grani da restituirsi l'infimo prezzo d'agosto, o d'altro mese, o che contenessero la riserva dell'elezione al creditore di farsi pagare in danaro o grano, od importassero il patto degli interessi a favore del creditore nel caso di restituzione fatta in granaglie al prezzo corrente al tempo della raccolta, ovvero rinnovassero il debito con alcuna delle condizioni suddette in altrettanto grano per l'annata vengente al debitore moroso, che non soddisface in detto tempo della raccolta; siccome sarà vietato di contrattare i grani d'una città o villa al prezzo di qualchedun'altra: e chiunque farà alcuno de' contratti, come sovra proibiti, oltre la perdita di tutto ciò, che si sarà nei medesimi stipulato o convenuto a favore del reo, e la rifazione de' danni al debitore, incorrerà la pena di scudi cento, od altra maggiore, anche corporale, secondo le circostanze.

288. Sono anche proibiti, anzi si avranno per usurari i contratti di vendita de' buoi a credenza ad un prezzo maggiore del giusto e comune, e tali si riputeranno ancora le esorbitanti esazioni, che sotto varii pretesti si fanno in alcune parti del Regno dai debitori del prezzo de' buoi, che non pagano al tempo convenuto, salvo bensì il dritto per gl'interessi del prezzo giusto, si e come resta sovra prescritto.

289. Nell'eseguimento di contratti di granaglie, sia nell'occasione di vendite, che in caso di restituzione, la misura dovrà sempre essere come suol dirsi, rasa, con proibizione di prendere il colmo.

290. All'oggetto di mettere qualche riparo

alle calcolazioni arbitrarie de' prezzi mezzani e comuni delle granaglie, che a pregiudizio degli agricoltori far si sogliono dai creditori, i Magistrati e Giudici avranno ricorso a quelle prove, ossia alla fissazione di quei prezzi, che in ognuna delle città del Regno per maggior accertamento si fa in dipendenza degli ordini da Noi dati a tale riguardo.

291. Nessuno potrà vendere, permutare, nè contrattare in maniera alcuna cose o generi con persone, che non sono negozianti in simil genere o merci, o cose non convenienti per la loro quantità o qualità allo stato e bisogno della persona o famiglia d'essa, o quando le merci o generi dati a credito dovessero ritornare nelle mani dello stesso venditore, o de' mediatori, o dovessero rivendersi ad altri a minor prezzo della compra, sotto pena di nullità, e della circoscrizione di siffatti contratti.

292. Per ogni contravvenzione, che succedesse ai sovra espressi divieti in materia d'interessi, saranno anche in giudizio civile privilegiate le prove ad arbitrio de' Giudici, secondo le circostanze de' casi, si che basti una semipiena privilegiata, col giuramento del debitore in supplemento alla medesima.

E questa avrà massimamente luogo ogni qual volta ne' prestiti di danaro fosse inchiuso l'anticipato interesse, in aumento della rata sovra fissata, gli sborsi in tutto o parte fossero simulati o confinti; ovvero fosse pattuita a titolo di regalo maggior somma della dovuta, o data alle monete una valutazione oltre il corso, che verrà autorizzato dalla legge; od in qualunque altro modo dall'avarizia de' creditori fossero defraudate o circonvenute le avanti espresse disposizioni moderatrici degli interessi del danaro.

TITOLO XIX.

Del pagamento con subingresso nelle ragioni del creditore.

293. Chiunque co' suoi propri danari pagherà un creditore di consenso del debitore, s'intenderà subentrato nel luogo e nella ragione dello stesso creditore, ancorchè ciò non fosse detto o stipulato, e che non fosse seguita cessione alcuna, ed ancorchè chi paga non si trovasse in possesso della cosa; dovrà bensì etià così paga far esprimere nella quitanza, che lo sborso si fa del di lui danaro; altrimenti s'intenderà che egli segua unicamente la fede del debitore.

294. Il subingresso, di cui nell'articolo precedente, avrà anche il suo effetto tanto contra li fideiussori del debitore ed altri coobbligati, quanto a favore de' medesimi, qualora da essi fosse fatto il pagamento, come opererebbe un'espresa cessione di ragione.

295. Lo stesso subingresso avrà pur luogo nel modo e forma sovra detta a vantaggio

di colui, che essendo egli stesso creditore, paga un altro creditore, che ha diritto d'esser gli preferito in ragione de' suoi privilegi od ipoteche, quantunque senza l'intervento e consenso del debitore; a vantaggio altresì dell'acquirente d'un immobile, il quale impiega il prezzo del suo acquisto nel pagare i creditori a favore de' quali il fondo era ipotecato: come parimenti a vantaggio dell'erede beneficiario, che ha pagato coi propri danari i debiti ereditari.

296. Un tale subingresso però non potrà nuocere al creditore, quando questi non fu pagato che in parte, nel qual caso potrà egli far valere le sue ragioni per il restante che gli fosse dovuto, in preferenza a quello, da cui non ha ricevuto che un pagamento parziale.

TITOLO XX.

De' censi.

297. Per li censi, che si saranno costituiti dopo l'osservanza dell'Editto 2 marzo 1768, e che si costituiranno in avvenire in qualunque parte del Regno, non sarà lecito di stipulare una pensione maggiore del sei per cento del capitale realmente sborsato, ed in caso d'eccesso saranno nulli, eccettuati solo da questa disposizione i censi vitalizi.

298. Soggiacerà alla stessa nullità qualunque censo, che per l'avvenire venga creato e costituito senza la reale, effettiva, e non finta numerazione del danaro, della quale non potrà nè anco tener luogo un precedente ancorchè legittimo credito, quantunque procedesse dal prezzo di cosa venduta, eccettuato soltanto quello di dote.

299. Il terzo possessore di buona fede d'un predio sottoposto a censo, contra il quale compete soltanto l'azione reale, convenuto dal compratore del censo, o creditore censuario pel pagamento de' censi decorsi e non pagati, e per li decorrendi, o per dismettere il fondo censito, non è tenuto al pagamento suddetto, nè ad altro verso esso creditore, ove elegga di dismettergli lo stesso fondo coi frutti percevuti, o che poteano perceiversi dal giorno della giudiziale domanda.

TITOLO XXI.

Delle Prescrizioni.

300. Tutte le azioni, tanto reali, che personali, e miste, abrogata eziandio la disposizione delle Regie Prammatiche a riguardo de' censi perpetui e pensioni, s'intenderanno prescritte ed estinte per lo trascorso d'anni trenta, da computarsi dal giorno che nacque, e che poterono sperimentarsi, se non vi sarà occorsa qualche legittima causa valevole a rompere la prescrizione, ed ove o dalla ragion comune, o dalle presenti leggi non siasi, rispetto a qualche altra, stabilito un minor tempo.

301. Quegli, che alleggerà la prescrizione d'anni trenta, di cui nell'articolo precedente, non sarà tenuto ad esibirne un titolo nè gli si potrà opporre l'eccezione derivante da mala fede.

302. Il possesso di trent'anni servirà eziandio di titolo per l'acquisto e stabilimento delle servitù continue ed apparenti; ma le continue non apparenti, e le discontinue siano o non siano apparenti, non potranno acquistarsi, nè stabilirsi, che mediante il titolo, senza che sia sufficiente il possesso, benchè immemorabile: non si potranno però attualmente impugnare le servitù di tal natura, che si fossero già acquistate per lo passato, mediante il possesso immemorabile.

303. Non s'ammetterà contro le legittime prescrizioni verun ricorso, nè anche per mezzo della restituzione in intero, salvo che se alcuno se ne permettesse dalla disposizione delle leggi civili, le quali soltanto dovranno osservarsi nella materia delle prescrizioni.

304. L'acquirente in buona fede e con giusto titolo d'un immobile, ne prescrive la proprietà col decorso d'anni dieci, se il vero proprietario abita nel circondario o capo giurisdizionale del Magistrato, cui appartenga il giudizio d'appellazione, nell'estensione del quale sia situato l'immobile; e col decorso d'anni venti, se è domiciliato fuori del circondario o capo suddetto.

305. Se il vero proprietario ha tenuto in diversi tempi il suo domicilio nel capo giurisdizionale, e fuori d'esso, sarà necessario, per compiere il corso della prescrizione, aggiungere a quanto manca ai dieci anni di presenza un numero d'anni d'assenza, che sia il doppio di quello, che manca per compiere i dieci anni di presenza.

306. Un titolo nullo per difetto di forme, non può servire di base alla prescrizione di dieci e di vent'anni.

307. Le chiese, mense vescovili, i monasteri, conventi, ospedali, le confraternite, ed altre pie case religiose, alle quali si corrispondono censi, livelli o canoni facendo giuridicamente constare di trovarsi nel possesso, ossia quasi di esigere essi censi, livelli o canoni per lo spazio d'anni dieci, si dovranno mantenere in siffatto possesso, e dovrà questo loro servire di titolo, fintanto che i debitori dimostrino e giustificino con scritture od altre legittime prove che li beni da essi posseduti non sono a quelli obbligati, o che furono i pesi estinti.

308. Il riscatto perpetuo s'intenderà limitato ad anni trenta solamente, ancorchè fosse specialmente convenuto, che non possa prescrivarsi per il corso di qualsivoglia tempo.

309. Le azioni de' domestici e servitori pel loro salari si prescriveranno entro un anno, dacchè hanno lasciato il servizio, e quelle de' medici, cerusici, ed ogni altro professore od artefice per le loro cure, medicinali, e mercedi, in due anni, quali trascorsi non avranno più dritto a chiederle, salvo che avessero riportata qualche scrittura d'obbl-

gazione, o che facessero constare d'averne fatta la dimanda.

310. Li contratti ed obbligazioni tra gli avvocati, procuratori e li clienti per li patrocini ordinari ed annuali s'intenderanno ristretti e durativi soltanto per tre anni, quali trascorsi, s'intenderanno estinte e rinvocate siffatte obbligazioni, e non potranno i clienti esser astretti al pagamento della convenuta mercede o salario, oltre li tre anni suddetti, salvo che si giustificasse avere rinnovato tali contratti ed obbligazioni dopo deffi tre anni.

311. L'azione de' predetti avvocati e procuratori per pagamento d'onorario loro dovuto o per convenzione speciale ed a termini della legge per patrocino d'una lite o causa determinata, si prescriverà col decorso di due anni da computarsi dalla decisione delle liti, o dalla conciliazione delle parti, salvo che dopo un tale tempo siavi stata una scrittura od obbligazione od una domanda giudiziale.

312. Li Giudici o Notai dovranno chiedere o farsi pagare i salari e spese prima della pubblicazione della sentenza, quale pubblicata, s'avranno per pagati e soddisfatti, salvo risultasse per iscritto o decreto emanato nella causa, d'essersi la sentenza pubblicata per comodo de' litiganti coll'obbligo di pagare il salario e le spese di processo.

313. Quelli, cui fossero opposte le prescrizioni, di cui negli articoli 309, 311, potranno deferire il giuramento decisivo a coloro, che le opponessero, sul punto d'accertare se la cosa siasi realmente pagata; quale giuramento potrà anche deferirsi alle vedove ed agli eredi, ovvero a' tutori o curatori di questi ultimi, se sono minori, affinché dichiarino se sappiano, o non, che la cosa sia dovuta.

314. Le cose mobili si prescriveranno mediante il possesso pel corso d'anni tre.

TITOLO XXII.

De' Feudi, e dell'Enfiteusi.

315. Nella successione a' feudi, essendo questa stata sempre nel Regno individua sia in forza de' capitoli di Corte, sia per un'antica immemorabile consuetudine, s'osserverà sempre l'ordine di primogenitura.

E questa s'intenderà sempre regolare anche in concorso di donne, se esse vi saranno benchè in difetto di maschi, chiamate dalla concessione feudale, eccetto che si fosse diversamente provveduto o nella stessa concessione, o per disposizione dell'investito del feudo, il quale abbia o da questa stessa concessione, od a termini della legge, la facoltà di disporre e prescrivere l'ordine di successione tra le persone chiamate e comprese.

316. Nessun feudatario, nè altra qualunque persona, che possieda terre feudali, o giurisdizione civile o criminale, potrà alterare in modo alcuno li patti e condizioni

portate dalle rispettive infeudazioni e concessioni, nè potrà in tutto od in parte alienarle a persone in quelle non comprese, nè passarle per verun titolo a mani d'università, chiese, monasteri, collegi, ed altre mani morte, senza Nostro permesso speciale ed autorizzazione, sotto pena di cadere in commesso le cose suddette in caso di contravvenzione.

317. Essendo soggetti al pagamento d'un dritto reale, detto anche terratico, verso i signori diretti ed utili delle terre e luoghi qualunque del Regno i terreni, vigne e predi, che i sudditi sì reali, che baronali vi possiedono e coltivano, o che venissero a possederli e coltivare, dovranno il dritto suddetto, o dritti, pagarsi ad essi signori diretti ed utili, ossia feudatari, od al Nostro Regio Patrimonio dalli possessori e coltivatori predetti, senza eccezione di persona, quantunque esente, e comunque privilegiata.

318. Non potrà alcuno dissodare, nè ridurre a coltura nuovi terreni appartenenti al Barone o Signore del luogo, nè quelli comprare senza permesso del medesimo, al quale in caso di contravvenzione, sarà lecito di quelli recuperare, e farsi restituire, affinché possa ripartirli e distribuirli tra gli altri abitanti del luogo, lasciando soltanto a coloro, che gli avessero di nuovo ridotti a coltura, quella quantità, che potranno egliino coltivare co' propri buoi, e non più; dovrà bensì il Barone o Signore per li terreni, che dovranno dismettere, soddisfar loro le spese fatte nel dissodamento e nella riduzione a coltura de' medesimi nella somma, che secondo il lavoro fatto e le circostanze possa esser dovuta.

319. I boschi però sì cedui, che d'alto fusto non potranno sradicarsi per ridurne il terreno a coltura senza l'espressa licenza del Nostro Vicere; sotto pena, in caso contrario, di cento scudi pagabili da chi ne desse altrimenti la permissione, e di farne poscia seguire un pari ripiantamento a spese del contravventore.

320. La cognizione delle cause feudali tanto sulla proprietà, che sul possesso, dritti e redditi, che le chiese e le persone ecclesiastiche avessero sopra feudi e terre regie, spetta privatamente a' Nostri Reali Ministri: dovrà perciò qualsivoglia persona suddita od esente che pretendesse aver ragione sulli feudi e terre suddette, frutti e redditi loro, esperirne avanti il competente Giudice secolare; ed in caso di contravvenzione, vogliamo, che il pretendente decada d'ogni suo dritto, e s'intenda questo acquistato alla parte contraria.

321. Non potrà alcun feudatario od altri chiunque esercire giurisdizione ne' luoghi e terre appartenenti ad altro Barone, nè molto meno appropriarsene ed attribuirsi il possesso per mezzo della forza e violenza, dovendo in ogni caso valersi de' dritti, che potessero competergli nella via giuridica, ed avanti il Tribunale competente, sotto la pena di scudi cinquecento da applicarsi la metà

al Nostro Fisco, e l'altra metà al Barone o Signore de' luoghi e terre, che si tentassero usurpare nel modo sovraaddetto, oltre le pene prescritte eziandio dalla ragion comune.

322. I possessori di terre e beni enfiteutici, quantunque avessero tralasciato o tralasciassero di pagare nel tempo e termine stabilito nella concessione dell'enfiteusi il canone o livello convenuto, tuttavia non incorreranno per ciò la pena della caducità; dovranno bensì pagare al Signore diretto il canone doppio, ossia in vece d'uno, due, per tutti gli anni, ne' quali avesse lasciato di pagarlo.

323. Non sarà però dovuto il canone doppio suddetto, nè potrà pretendersi dal Signore diretto, ove egli abbia tralasciato di chiederlo pel corso d'anni cinque, nel qual caso avrà soltanto dritto al canone convenuto.

324. Nelle concessioni d'enfiteusi, che si faranno all'avvenire, dovrà espressamente convenirsi la somma, che a titolo del laudemio dovrà pagarsi al Signore diretto, nel caso d'alienazione del fondo enfiteutico, dal nuovo acquirente; ove non siasi espressamente convenuta, non potrà il laudemio pretendersi, nè esigersi oltre quella prescritta dalla ragion comune; nè sarà lecito convenire il laudemio suddetto in maggior somma dell'otto per cento sul prezzo o valore del fondo.

325. Tanto il Nostro Reale Patrimonio, come i Baroni tutti, ai quali appartengono terreni incolti, la di cui proprietà non spetti ad alcun particolare dovranno quelli concedere in enfiteusi a chiunque li domanderà all'oggetto di piantarvi e coltivarvi olivi, mediante il canone d'un reale per ciascuna superficie d'uno starello cagliaritano di grano a semente, da corrispondersi quindici anni dopo la concessione.

326. I concessionari saranno in dovere di chiudere e piantare ad olivi il terreno concesso come sovra nel termine d'anni due sotto pena di decadenza.

327. Nel termine d'un anno, da computarsi dal tempo, in cui gli oliveti daranno frutto, i Baroni, ciascuno nel suo distretto, dovranno ergere li molini cogli instrumenti necessari all'estrazione dell'olio, nè potranno per ciò esigere da' loro sudditi altro dritto, che la decima sulle olive, che vi si macineranno.

Sarà bensì facoltativo a tutti d'erigere molini senz'obbligo di pagare o corrispondere cosa alcuna al feudatario, per uso proprio bensì, ove il feudatario abbia, come sovra, adempiuto all'obbligo della costruzione de' molini.

328. I molini di cui sovra, tanto fatti già in dipendenza della disposizione delle Regie Prammatiche, che da farsi nell'avvenire, dovranno essere sufficienti ed atti ad ogni operazione di nuovo adottata, o che fosse per adottarsi, alline di ricavarli ogni maggior possibile quantità e miglior qualità d'olio.

329. Non avendo i feudatari adempiuto all'obbligo della costruzione de' molini, come

nell'articolo 327, o non tenendoli nella forma, di cui nel precedente, sarà lecita ai particolari la costruzione de' molini suddetti indistintamente, e senz'obbligo di corrispondere ad essi ad alcun titolo il menomo dritto.

330. E nel caso dell'adempimento come sovra, non sarà lecito nè ai Baroni, nè ai loro preposti, esigere oltre la decima surriferita, a verun titolo, altra prestazione nè in natura, nè in danaro, sotto pena del doppio di quello, che si sarà esatto, a favore dei proprietari stessi dell'Olive.

331. I Baroni saranno responsabili in proprio per qualunque abuso o frode, che venisse commessa dai loro preposti nell'esercizio de' molini, a danno dei proprietari suddetti.

332. Li Baroni, possessori di terreni contenenti olivi selvatici, che procederanno alla chiusura ed innesto, avranno la libera disposizione degli oliveti, che in tal modo venissero a formare, coll'obbligo bensì, nel caso della restituzione del feudo, di pagare colui, a di cui favore ne disponessero, al successore feudale od al Nostro Fisco in caso di devoluzione, lo stesso canone sovra stabilito per li concessionari.

333. Per la restituzione della dote e dell'aumento dotale, in mancanza d'altri beni liberi del marito o di altra persona, che fosse tenuta alla restituzione suddetta, saranno obbligati eziandio li frutti e redditi del feudo da' medesimi posseduto, rimanendo però sempre salva la proprietà, la quale in nessun caso, e neppure per la restituzione della dote od altro potrà mai intendersi obbligata, nè venderli ed alienarsi.

334. Nel caso, in cui competa a' figli cadetti del feudatario la ragione di detrarre sulle beni allodiali e feudali la legittima, vogliamo ed ordiniamo, che essi beni debbansi stimare e valutare in ragione del quattro per cento, sì e come vi corrisponderanno li frutti de' medesimi.

E che alla stessa ragione del quattro per cento debbansi nel suo caso pagare eziandio li frutti od interessi d'essa legittima.

335. Nel caso, in cui li feudatari tutti del Regno generalmente sono obbligati a chiedere e prendere nuova investitura de' rispettivi loro feudi, dovrà quella ai medesimi concedersi dal Tribunale del Regio patrimonio in persona del Sindaco dello Stamento militare, senza che si possa obbligare ciascuno a prenderla separatamente, ma bensì si darà a tutti mediante una sola sentenza o declaratoria, nè potrà, anche nel caso di negligenza nel chiedersi l'investitura suddetta, intendersi incorsa dai feudatari la caducità, dovendo in tale caso il Nostro Fisco fare presso il Tribunale le debite istanze, perchè chiedano, e prendano essa investitura nella forma consueta.

336. Nelle investiture particolari, che ciascun nuovo successore o possessore del feudo è tenuto chiedere e prendere, osserverà al-

L'occorrenza il Tribunale del Regio Patri-
monio la norma e le disposizioni a tale ri-
guardo prescritte colla carta reale del 1 ot-
tobre 1768.

TITOLO XXIII.

Di vari dritti de' Baroni, delle obbligazioni ed esenzioni de' vassalli baronali.

337. Potranno i vassalli di qualunque Ba-
rone cambiare liberamente, e trasferire il
loro domicilio, e la loro famiglia a qua-
unque luogo e parte del Regno, pagando
beni al feudatario tutto ciò, di cui gli sa-
ranno debitori pel tempo, ch' ebbero il do-
micilio nel suo feudo, senza che possa il
Barone in alcun modo opporre verun im-
pedimento, sotto pena di scudi cinquecen-
to; non ostante eziandio qualunque conven-
zione od obbligazione, alla quale si fosse il
vassallo sottoposto, che sarà sempre tenuta
per nulla.

338. Quelli però, che cambieranno domi-
cilio da un luogo ad un altro, continueranno
ad esser tenuti ed obbligati per li beni sta-
bili, che possiedono nel luogo del primo
loro domicilio, al pagamento di tutti gli im-
posti e pesi, alli quali sono obbligati gli
abitanti d'esso luogo, come possessori di beni
di tale natura.

339. I vassalli baronali, che cambiando
domicilio si recheranno ad abitare in qual-
che città del Regno, non potranno altrimen-
ti godere, in pregiudizio del Barone,
de' privilegi e delle esenzioni competenti ai
cittadini, salvo che vivano essi, e dimo-
rino nella città con le mogli, i figli e la
famiglia tutto il primo anno intero, in cui
vi si recarono, ed otto mesi dell'anno ne' suc-
cessivi; in difetto non potranno essi consi-
derarsi come abitatori della città, e potrà
il Barone esercitare la sua giurisdizione so-
pra li medesimi, e le loro cause.

340. I sudditi e domiciliati ne' Nostri feudi
e terre reali, potranno, nella stessa con-
formità di cui sovra, liberamente cambiare
il domicilio per recarsi ad abitare nelle ville
e luoghi de' Baroni, purchè però ciò segua
senza frode, nè sianvi da' Baroni indotti
con promessa d'esenzione e d'immunità al-
cuna, affine di domiciliarsi nelle loro terre.

341. Li sudditi reali, che dalle città del
Regno cambiassero il loro domicilio nelle
ville e terre baronali, dovranno pagare al
Barone tutti li dritti dovutigli sia per ra-
gione del pascolo del bestame, sia pello
terre e pei beni stabili, che vi possederan-
no, come pure contribuire insieme cogli al-
tri sudditi baronali nelle spese solite farsi
per la conservazione e custodia degli stessi
beni; e saranno soltanto esenti dai coman-
damenti e tasse personali solite ordinarsi
dai Baroni, come pure da que' pagamenti
regi, che sono a carico delle città, e si
fanno da esse per parte de' loro cittadini,
per li beni cioè, che possedessero nella città
e territorio.

342. Nissun vassallo baronale potrà essere
sottoposto al comandamento dominicale più
d'una volta nell'anno: chi avrà cavallo,
sarà tenuto farlo a cavallo, chi avrà carro,
col carro, o gli altri a piedi: il Barone do-
vrà loro pagare gli alimenti anche per le
vetture, tanto per l'andata, quanto pel ri-
torno e soggiorno; ed a chi avrà eseguito
tale comandamento, dovrà il Giudice o Mi-
nistro dare il certificato d'averlo eseguito,
onde possa valersene all'uopo.

343. Gli alimenti, che si dovranno som-
ministrare dal Barone nel caso di coman-
damento dominicale, si fissano a ragione
d'un reale per giorno all'uomo a piedi,
e di reali due pell'uomo a cavallo o con
carro.

344. Si dichiara comandamento domini-
cale qualunque servizio, che dal vassallo si
presta al feudatario in ricognizione del do-
minio una volta all'anno, e colla presta-
zione de' soli alimenti a mente de' due ar-
ticoli precedenti, e questo servizio non potrà
estendersi oltre il confine del feudo, eccetto
nei casi infra contemplati.

345. Oltre il servizio dominicale, saran-
no i vassalli tenuti di prestar al Barone tutti
gli altri servizi, per cui verranno richie-
sti, sia per affari concernenti l'ammini-
strazione della giustizia, che per altro og-
getto.

Il Barone però non potrà prevalersi per
questi comandamenti, che di quelle perso-
ne, che sogliono locare le loro opere per
simili servizi, e dovrà inoltre corrispon-
dere alle medesime il giusto prezzo sì d'ac-
cesso, che di recesso e mansione, come
suol pagarsi dagli altri particolari del luogo,
non avuto riguardo alla disposizione del cap.
12, tit. 19 delle Regie Prammatiche rela-
tivamente al prezzo ivi fissato, attesa la no-
tabile alterazione de' prezzi di tali opere oc-
corsa posteriormente.

346. Le ville, che per lo passato erano
obbligate a trasportare il grano, procedente
dal dritto detto di Laor di Corte, o da
quello denominato del feudo, continueran-
no a prestare al Barone detto servizio: non
potranno però li Particolari, che esegui-
ranno il trasporto suddetto, essere precet-
tati dal Consiglio comunale, che a titolo del
servizio dominicale, e si corrisponderanno
nel caso dal Barone gli alimenti per le per-
sone e le vetture nel quantitativo sovra de-
terminato.

347. Per eseguire detto trasporto, i vas-
salli non potranno essere comandati, che
ne' mesi di settembre, aprile e maggio; e
se richiesti, non lo eseguissero ne' mesi sud-
detti, sarà lecito al padrone di prevalersi
per detto trasporto d'altre persone a spese
del Comune.

348. Occorrendo il caso di non far il Ba-
rone trasportare detto grano, non avrà dritto
d'esigere a titolo di surrogazione alcuna
prestazione in danaro od altro; cioè, che avrà
luogo in qualunque comandamento domini-
cale, nè saranno tenuti i vassalli di traspor-

tar il grano prodotto dalle aie del feudatario, o dal fitto de' terreni demaniali, che mediante il pagamento prescritto per tutti li servizi non dominicali.

349. Nel caso solamento, che il Barone voglia recarsi nel suo feudo, o dal feudo restituirsi nel suo domicilio, potrà preceettare i villici per accompagnarlo, a titolo di servizio dominicale; non potrà però comandar a tale effetto, benchè trasportasse la sua famiglia, più di sei persone a cavallo, e di altri sei cavalli pel trasporto dell'equipaggio, o di quattro carri, se ve ne sono, salvo sempre ogni altro accompagnamento fatto dai Ministri di giustizia o d'altri a titolo d'onore o riverenza; se poi il Barone per farsi accompagnare vorrà prevalersi di maggior numero di persone, cavalli o carri, ne avrà il dritto, ma sarà tenuto in tal caso di pagare le giornate a mente dell'articolo 345.

350. Trovandosi il Barone nel feudo, ed abbisognando di legna o di erba per uso della sua casa, potrà prevalersi de' vassalli per provvedersi della quantità, che gli sarà necessaria; si corrisponderà però alli preceettati per questo comandamento la giusta mercede a fermi del detto articolo precedente, salvo che il Barone voglia comandarli a titolo di servizio dominicale, nel qual caso non saranno tenuti d'eseguirlo fuori del confine del feudo, come sovra.

351. Ne' luoghi, dove si paga il giovenico per il così detto deghino delle vacche, sarà tenuto il Barone di riceverlo all'epoca precisa del dovuto pagamento, nè potrà egli costringere i pastori a conservarlo, massimamente a loro rischio e pericolo, fintanto che sia divenuto più forte.

352. Non saranno tenuti i vassalli di presentare al pubblico peso, che il formaggio e la lana, che venderanno per estrarsi fuori della villa, ed a chiunque avrà presentato al pubblico peso detto formaggio e lana, si darà sempre dal Giudice il certificato, da cui consti del luogo dal quale si estraggono, e della quantità.

353. Il Barone non potrà sotto alcun pretesto appropriarsi i capi del bestame, che i pastori sogliono corrispondere pel dritto denominato d'ufficiaria e scrivania, ma cederanno ai rispettivi Ministri di giustizia e Scrivani della Curia, non ostante qualunque convenzione seguita tra essi Ufficiali, Scrivani e Baroni, e non essendo a questi necessari, saranno liberi dal pagamento li pastori suddetti.

354. Nell'esazione de' dritti feudali, tanto in grano, vino, che altri generi, non potrà il Barone usare d'altra misura, che della Reale.

355. Il feudatario non potrà permettere l'introduzione del bestame rude nelle stoppie, semprechè siavi pericolo di poter venir danneggiate le messi; nè potrà egli esigere alcun dritto da' suoi sudditi per l'introduzione del suddetto bestame; si dichiara però lecito al medesimo d'affittarle

ai forestieri nella parte, che può sopravanzare al bisogno del bestame del luogo.

356. Dovrà parimenti il feudatario preferire i propri suoi vassalli nella pastura delli di lui salti, e delle di lui selve e montagne, come nella coltura e nel seminario delle sue terre feudali ad ogni altro forestiere, cui non sarà permesso d'affittarli salvo nel caso, e per la parte, che sopravanzasse al bisogno de' vassalli suddetti.

TITOLO XXIV.

Del Notariato e dell'Insinuazione.

CAPO V.

Degli Instrumenti e Scritture sottoposte all'insinuazione, e delle prerogative degli atti insinuati.

421. S'insinueranno tutti gli atti, che si faranno per instrumento, e singolarmente le donazioni tra vivi e per causa di morte, i testamenti ed i codicilli, le emancipazioni, arrogazioni, adozioni, costituzioni o restituzioni di doti, la compra e vendita, e la concessione de' beni feudali, enfiteutici ed allodiali, le rinnovazioni d'investiture per essi beni feudali ed enfiteutici eccedenti il valore di scudi quindici, i crediti aventi tratto successivo e perpetuo, le quitanze per essi, le permutate, le cessioni di ragione, le costituzioni de' censi e di pensioni ancorchè temporali o vitalizie, gl'inventari d'eredità tutelari, od altri fatti con assistenza di Notaio pubblico, o di cause, gli atti di tutela, cura e confermazione d'essi, le condannazioni spontanee avanti la contestazione della lite, le transazioni, le ratificazioni, gli arbitramenti, le sentenze arbitramentali omologate, le divisioni degli stabili e generalmente gli atti tutti o contratti tanto nominali, che innominati, i quali possano partorire obbligazione o liberazione avente tratto successivo o perpetuo, anche fatti con cognizione di causa giudiziale od interposizione di decreto, come anche gli atti di sottomissione con cauzione anche giudiziali, e tutte le disposizioni fra vivi, o per ultima volontà; e vogliamo, che si facciano per instrumento tutti i contratti fra vivi di qualunque sorta si sieno, aventi tratto successivo o perpetuo, e tutte le disposizioni d'ultima volontà, altrimenti saranno di niun valore.

422. Saranno altresì soggette all'Insinuazione le aggiudicazioni de' beni si mobili, che immobili, anche fatte ne' registri de' Tribunali, tanto volontarie, che necessarie, quando eccederanno il valore di scudi quindici.

423. Ordiniamo inoltre, che i testamenti ed altre disposizioni per ultima volontà siano anche sottoposte all'Insinuazione, anche in vita de' testatori, compresi eziandio quei testamenti, ed atti d'ultima volontà, che volgarmente si denominano sacramentali,

come resta prescritto nel titolo de' Testamenti.

424. I testamenti ed atti d'ultima volontà che possono farsi per scrittura privata a termini dell' articolo 58, dovranno essere insinuati dopo la morte de' testatori, nel modo e tempo sovra prescritto.

Ove però alcuni di detti testamenti od atti d'ultima volontà fossero da' testatori consegnati ad un pubblico Notaio, in tal caso dovranno essere insinuati anche in vita de' medesimi nel modo e tempo parimenti sovra prescritto, salvo che venisse al Notaio ingiunto dal testatore di non pubblicarlo se non dopo la di lui morte; dovrà allora bensì il Notaio distendere un atto della consegna e della dichiarazione suddetta del testatore, ed insinuare come sovra siffatto atto.

425. Saranno esenti dall' insinuazione i contratti, che si faranno con Noi, colla Reale Intendenza del Regno, e coll' amministrazione delle Regie Nostre Finanze, le quitanze de' Nostri Tesorieri, e le spedite a favore d'essi, le investiture de' feudi od enfiteusi concedute da Noi o dalla Real Intendenza, le ricognizioni ed i consegnamenti de' beni feudali od enfiteutici a Noi ed a' Nostri Baroni appartenenti, le alienazioni e concessioni, che si faranno da Noi e dalla Real Intendenza, mediante la Nostra approvazione, di feudi, giurisdizioni, diritti, redditi, ed ogni altra cosa appartenente al Nostro Reale Patrimonio, le procure *ad lites*, gli atti di nomina di curatore per assistere ad atti e contratti, i depositi fatti in giudizio, le condanne spontanee seguite dopo la contestazione della lite, le testimoniali così dette d' attestazione, le lettere di cambio, e le obbligazioni fatte per causa di commercio tanto fra banchieri e negozianti, quanto a favore d'essi, volgarmente dette pagherò.

426. Potranno farsi per scrittura privata, e quindi non saranno soggetti all' insinuazione, eccetto che venga da' contraenti convenuto diversamente, i contratti di prestito e di società, quelli di vendita e permuta, quando si tratterà di mobili, merci e semoventi, gli affittamenti non eccedenti anni dieci, le quitanze de' fitti, canoni ed altre annualità, quelle che portano liberazione da un' obbligazione non contenuta in un pubblico istrumento, le capitulazioni matrimoniali, purchè riducansi in pubblico istrumento sei mesi dopo il seguito matrimonio, altrimenti saranno nulle; e finalmente tutti gli altri contratti non eccedenti il valore di scudi quindici.

427. Si dovranno insinuare dalle città e ville gli ordinamenti del loro Consiglio ordinario, o generali per capi di casa, o coi quali verrà deputato qualche Consigliere od altra persona ad assumere in nome del Pubblico qualche obbligazione, passare quitanze, o stipulare altri contratti o distratti soggetti all' insinuazione; con dichiarazione però, che tali ordinamenti saranno esenti dall' insinuazione, qualora o non avranno avuto il loro effetto, o saranno inseriti in atti soggetti

alla medesima; non saranno però per qualsivoglia causa esenti dall' insinuazione quegli altri ordinamenti, che faransi da' detti rispettivi Consigli, ne' quali o si passeranno o si ratificheranno obbligazioni, quitanze od altri contratti o distratti soggetti come sovra all' insinuazione.

428. Ogni e qualunque persona che avesse interesse nei contratti, nelle disposizioni d'ultima volontà, od in altri atti seguiti prima dello stabilimento dell' insinuazione nel Regno, ed in esso ricevuti da pubblici Notai, che per avventura non fossero stati ancora insinuati, potrà così eleggendo, fargli insinuare per maggior sua cautela, chiamati però e sentiti gli altri interessati avanti i Veghieri od Ufficiali di giustizia, od altri Ministri ordinari delle città e ville delle rispettive tappe, e tali atti registrati che saranno ne' libri dell' insinuazione, precedente il giudiziale decreto, faranno la stessa fede e prova, che gli altri insinuati dopo stabilito esso ufficio.

429. Non sarà permesso a qualsivoglia Magistrato, Tribunale o Giudice di proferire sentenze interlocutorie o definitive sovra contratti, ultime volontà e qualunque altro atto sottoposto all' insinuazione, quando loro non consti, che questa sia legittimamente seguita, ancorchè la parte avversaria non opponesse simil difetto, sotto pena della nullità di tutto quanto si sarà fatto, ordinato e pronunciato dipendentemente da' medesimi atti; la parte, la quale gli avrà così prodotti, però con dolo o frode, incorrerà la pena di quaranta scudi; sarà però, ciò non ostante, permesso a caduna delle parti litiganti di poterne far ordinare in contraddittorio dell' altra l' insinuazione, affinchè possano far fede nel giudizio, e fuori d'esso.

430. Tutti i Magistrati, Tribunali, Giudici, Ministri di giustizia, Segretari de' Tribunali e Scrivani saranno tenuti, ogni volta che verranno prodotti avanti di essi simili atti sottoposti all' insinuazione, e non insinuati, di quelli ritenere sotto sequestro, e partecipare il Conservatore Generale o Vice-Conservatore rispettivamente, affinchè proceda contra il Notaio conforme a giustizia, non ostante che se ne facesse l' insinuazione nell' articolo precedente permessa.

431. Ogni contratto ricevuto da' Notai legittimamente stabiliti e debitamente insinuato, avrà pel corso d'anni quattro il privilegio della pronta esecuzione, precedente una sola ingiunzione od assegnazione di giorni quindici, mediante cauzione fidejussoria da prestarsi da chi ne chiamerà l' esecuzione, salvo se dall' altra parte si proponesse e si provasse entro detto termine di giorni quindici qualche eccezione dilatoria o perentoria.

432. I contratti ed atti, che come sovra abbiamo permesso farsi per scritture private, rimessi che saranno di consenso d' ambe le parti all' ufficio d' insinuazione, avranno lo stesso privilegio, di cui nell' articolo precedente, cioè non solamente gli estratti

di tali scritte, che verranno spediti dagli Insinuatori o Pro-Insinuatori ricavati dal registro, e dai medesimi sottoscritti manualmente e tabellionalmente, e muniti del sigillo, ma ancora gli originali di tali scritte esistenti appresso una delle parti, al piede de' quali l'Insinuatore o Pro-Insinuatore avrà spedita la fede dell'Insinuazione, con designazione del giorno, registro e foglio, in cui saranno state registrate, colla sottoscrizione manuale e tabellionale, ed apposizione del sigillo, faranno in giudizio la stessa prova, come se fossero stati legittimamente riconosciuti ed approvati in contraddittorio della parte avversaria.

433. Non potranno gl'Insinuatori o Pro-Insinuatori, sotto pena di scudi venti, dar a veruna copia od estratto de' contratti, delle disposizioni d'ultima volontà, o degli altri atti insinuati, se non nei casi, che si fosse reso defunto il Notaio, che li ha ricevuti, e che i di lui eredi non avessero riportato dall'ufficio dell'Intendenza Generale l'opportuna facoltà di farli levare da un altro Notaio, la qual facoltà non potrà loro denegarsi senza giusta causa, oppure che viven-

do il Notaio se ne fossero smarriti gli originali, o che il medesimo fosse impedito a spedir copia in forma autentica, de' quali casi però se ne dia qualche fede o giustificazione, eziandio stragiudiciale; e da tale proibizione s'intenderà anche eccettuato il caso, in cui il Magistrato, Tribunale o Giudice di qualche lite, stimasse necessario d'avere negli atti gli estratti dall'ufficio dell'Insinuazione di qualche istrumento per farne uso nel somministrare giustizia alle parti, e singolarmente pel confronto ossia comparazione con qualch'altra copia di tale istrumento.

434. Non sarà permesso parimenti ad alcuno degli Insinuatori o Pro-Insinuatori di dare fra quattro anni dal giorno del rogito degl'istrumenti insinuati la visione de' medesimi a veruna persona, salvo che questa faccia fede d'essere stata pagata la mercede e dritto dovuto al Notaio, che li avrà ricevuti, o che fosse altrimenti ordinato dal Magistrato, Tribunale od altro Giudice all'occasione di qualche lite, sotto pena di scudi venti.

INDICE

PARTE PRIMA.

LIBRO PRIMO.

<p>TIT. I. Della patria podestà, e dell'emancipazione <i>pag.</i> 757</p> <p>TIT. II. De' pupilli e minori, loro tutori e curatori, e delle femmine " "</p> <p>TIT. III. Degli assenti 759</p> <p>TIT. IV. Dell'interdizione " "</p> <p>TIT. V. De' testamenti, e delle altre disposizioni d'ultima volontà 760</p> <p>TIT. VI. Delle primogeniture, e delle sostituzioni fidecommissarie 762</p> <p>TIT. VII. Della legittima 764</p> <p>TIT. VIII. Della trebellianica ed altre detrazioni 765</p> <p>TIT. IX. Delle successioni <i>ab intestato</i> "</p> <p>TIT. X. Del possesso de' beni ereditari 766</p> <p>TIT. XI. Dell'erede col beneficio dell'inventario "</p>	<p>TIT. XII. Dell'eredità giacente <i>pag.</i> 767</p> <p>TIT. XIII. Degli esecutori testamentari 768</p> <p>TIT. XIV. Del contratto di sponsali e di matrimonio " "</p> <p>TIT. XV. Delle compre e vendite 771</p> <p>TIT. XVI. Delle gride per le vendite de' beni 773</p> <p>TIT. XVII. De' contratti detti di socida 775</p> <p>TIT. XVIII. Degli'interessi, e riduzione a termini di giustizia ed equità di varii contratti e privilegi 776</p> <p>TIT. XIX. Del pagamento con subingresso nelle ragioni del creditore 777</p> <p>TIT. XX. De' censi 778</p> <p>TIT. XXI. Delle prescrizioni " "</p> <p>TIT. XXII. De' feudi e dell'enfiteosi 779</p> <p>TIT. XXIII. Di varii dritti de' Baroni, delle obbligazioni ed esenzioni de' vassalli baronali 781</p> <p>TIT. XXIV. Del notariato e dell'insinuazione 782</p> <p>Capo V. Degli instrumenti e scritture sottoposte all'insinuazione, e delle prerogative degli atti insinuati " "</p>
--	--